



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

*ALLA ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE
DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO*

LORO SEDI

OGGETTO: A.G 394 - Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Si trasmette il testo dell'Atto Governo in oggetto specificato, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri lo scorso 24 maggio e bollinato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Lanza Buccheri

25.5.2017

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, ed in particolare, l'articolo 8, comma 1, lettera a), che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo e conseguente revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche e utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della presente delega;

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252";

VISTO il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229";

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", e in particolare gli articoli 7, 9, 12, 15;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2017;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 6 aprile 2017;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla commissione speciale della sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 aprile 2017, integrato in data 24 aprile 2017;

ACQUISITO il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2017;

SULLA PROPOSTA del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto legislativo:



CAPO I
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 8 MARZO 2006, N. 139

Art. 1
Modifiche al Capo I del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, di seguito denominato: «decreto», sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1 dopo le parole “per mezzo della quale il Ministero dell'interno”, sono inserite le seguenti: “, ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,” e dopo le parole: “estinzione degli incendi” sono inserite le seguenti: “, ivi compresi gli incendi boschivi,”;
 - b) al comma 2, dopo la parola “servizio”, è inserita la seguente: “nazionale”.
2. All'articolo 2, comma 2, del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) le parole: “si articolano nei seguenti uffici” sono sostituite dalle seguenti: “sono di seguito indicate”;
 - b) alla lettera a), dopo le parole: “direzioni regionali” sono inserite le seguenti: “o interregionali”;
 - c) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) comandi dei vigili del fuoco, di seguito denominati: «comandi», di livello dirigenziale non generale, istituiti per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 1 in ambito territoriale sub-regionale;”;
 - d) alla lettera c), la parola: “provinciali” è sostituita dalle seguenti: “di cui alla lettera b)”.
3. all'articolo 3, comma 1, del decreto è aggiunta, in fine, la seguente lettera: “e-bis) Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3 ter, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, è componente effettivo e permanente del Comitato operativo della protezione civile, di cui all'articolo 10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.”.
4. All'articolo 4 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, il Ministero dell'interno, nell'ambito delle ordinarie previsioni di bilancio, può promuovere la costituzione di distaccamenti volontari, cui è assegnato il personale reclutato ai sensi dell'articolo 8, da impiegare per le attività di soccorso pubblico ovvero per quelle di soccorso pubblico integrato, alla cui istituzione possono contribuire, con appositi accordi, anche le regioni e gli enti locali, con l'assegnazione in uso gratuito di strutture, mezzi, attrezzature ed equipaggiamenti.”;
 - b) il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. In ogni caso, le regioni e gli enti locali possono contribuire, previo accordo, al potenziamento delle dotazioni dei distaccamenti volontari.”.

Art. 2
Modifiche al Capo II del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

1. All'articolo 6 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) il comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, commi 2, 3 e 4, è sostituito dal seguente:

“1. Il personale del Corpo nazionale si distingue in personale di ruolo e volontario, fatta salva la sovraordinazione funzionale del personale di ruolo negli interventi di soccorso. Il rapporto d'impiego del personale di ruolo è disciplinato in regime di diritto pubblico, secondo le disposizioni previste nei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 2 della legge 30



settembre 2004, n. 252. Il personale volontario è iscritto in appositi elenchi, distinti in due tipologie, rispettivamente, per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale e per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, secondo quanto previsto nel regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, ed è chiamato a prestare servizio secondo quanto previsto nella sezione II del presente capo. Il solo personale volontario iscritto nell'elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche può essere oggetto di eventuali assunzioni in deroga, con conseguente trasformazione del rapporto di servizio in rapporto di impiego con l'amministrazione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81."

b) al comma 2:

- 1) dopo le parole: "di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: "che espleta compiti operativi,";
- 2) le parole: "appartenente al ruolo" sono sostituite dalle seguenti: "che riveste le qualifiche";
- 3) le parole: "dell'area" sono sostituite dalle seguenti: "e qualifiche della componente".

2. All'articolo 7, comma 1, del decreto dopo le parole: "può essere utilizzato" sono inserite le seguenti: " , previa valutazione delle esigenze di servizio, per un periodo temporaneo e secondo criteri di rotazione,".

3. All'articolo 8 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "progressione del personale volontario" sono inserite le seguenti: " , ivi incluse le condotte che danno luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari applicabili";

b) al comma 3, la parola: "permanente" è sostituita dalle seguenti: "di ruolo".

4. All'articolo 9, comma 3, del decreto le parole " provinciali dei vigili del fuoco" sono soppresse.

5. All'articolo 10, comma 1, del decreto la parola: "permanente" è sostituita dalle seguenti: " di ruolo".

6. All'articolo 11 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: "permanente" è sostituita dalle seguenti: " di ruolo";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, secondo periodo, con il regolamento previsto dallo stesso comma sono individuate le condotte che danno luogo all'applicazione delle sanzioni disciplinari per il personale volontario, le relative modalità di applicazione e di gradazione, secondo i principi ed i criteri direttivi previsti per il personale di ruolo del Corpo nazionale. Fino all'emanazione di tale regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76."

7. All'articolo 12, comma 1, del decreto la parola: "permanente" è sostituita dalle seguenti: "di ruolo".

Art. 3

Modifiche al Capo III del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

1. All'articolo 13, comma 2, del decreto dopo le parole: "al rischio di incendio e" sono inserite le seguenti: "di esplosione nonché,".



2. All'articolo 14 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

- 1) alla lettera b), le parole: "del certificato di prevenzione incendi" sono sostituite dalle seguenti: "di certificati di prevenzione incendi, di pareri, di verbali," e dopo la parola: "prodotti," è inserita la seguente: "materiali,";
- 2) alla lettera d), dopo le parole: "le prove su" è inserita la seguente: "prodotti,";
- 3) dopo la lettera d), è inserita la seguente: "d-bis) lo studio, la ricerca e l'analisi per la valutazione delle cause di incendio,";
- 4) alla lettera f), dopo la parola: "organizzazioni" sono inserite le seguenti: "nazionali ed";
- 5) alla lettera g), dopo le parole: "di addestramento" sono inserite le seguenti: ", di aggiornamento";
- 6) la lettera l) è sostituita dalla seguente: "l) la vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa di prevenzione incendi.";

b) al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: "prodotti," è inserita la seguente: "materiali,".

3. All'articolo 15 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica le parole: "e procedurali" sono soppresse;

b) al comma 1:

- 1) alla lettera a), dopo le parole: "degli incendi" sono inserite le seguenti: "e delle esplosioni";
- 2) alla lettera b), dopo le parole: "le conseguenze dell'incendio" sono inserite le seguenti: "e delle esplosioni".

4. L'articolo 16 del decreto è sostituito dal seguente:

"Articolo 16

Procedure di prevenzione incendi

1. Le procedure di prevenzione incendi sono avviate dai comandi competenti per territorio su iniziativa dei titolari delle attività individuate ai sensi del comma 2. I comandi provvedono all'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti; all'acquisizione delle segnalazioni certificate di inizio attività; all'effettuazione di controlli attraverso visite tecniche; all'istruttoria dei progetti in deroga all'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi; all'acquisizione della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio; ad ulteriori verifiche ed esami previsti da uno dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 2.

2. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, sono individuati i locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie pericolose, in relazione alla detenzione ed all'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti che comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni ed in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza, nonché le disposizioni attuative relative alle procedure di prevenzione incendi e agli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività.

3. In relazione ad insediamenti industriali ed attività di tipo complesso, il comando può acquisire le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, ed avvalersi, per le visite tecniche, di esperti in materia designati dal Comitato stesso.

4. Il comando acquisisce dai soggetti responsabili delle attività di cui al comma 1 le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali,



autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'interno. Il rilascio delle autorizzazioni e l'iscrizione nei predetti elenchi sono subordinati al possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

5. Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, il comando adotta le misure urgenti anche ripristinatorie di messa in sicurezza dando comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al sindaco, al prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da adottare nei rispettivi ambiti di competenza. Le determinazioni assunte dal comando sono atti definitivi.

6. I titolari delle attività di cui al comma 2 hanno l'obbligo di attivare nuovamente le procedure di cui al presente articolo quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.”.

5. L'articolo 17 del decreto è abrogato.

6. All'articolo 18 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Oltre che nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, su richiesta dei soggetti responsabili, possono essere effettuati servizi di vigilanza antincendio in locali, impianti, stabilimenti, laboratori, natanti, depositi, magazzini e simili, stazioni ferroviarie, aerostazioni, stazioni marittime, stazioni metropolitane ovvero durante l'attività di trasporto e di carico e scarico di sostanze pericolose, infiammabili ed esplosivi, nonché per il controllo remoto degli impianti di rilevazioni e allarme incendio, effettuati anche per via telematica, con collegamento alle sale operative dei comandi. I servizi sono resi compatibilmente con la disponibilità di personale e mezzi del Corpo nazionale.”;

b) al comma 5 le parole: “, nonché dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale” sono soppresse.

7. All'articolo 19 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, dopo la parola: “Vigilanza” è aggiunta la seguente: “ispettiva”;

b) al comma 1:

1) al primo periodo, dopo la parola: “vigilanza” è inserita la seguente: “ispettiva” e dopo le parole: “prodotti ad essa assoggettati” sono inserite le seguenti: “nonché nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.”;

2) al secondo periodo, dopo la parola: “vigilanza” è inserita la seguente: “ispettiva”;

3) al terzo periodo, dopo la parola: “vigilanza” è inserita la seguente: “ispettiva”;

c) al comma 3, dopo la parola: “vigilanza” è inserita la seguente: “ispettiva”; le parole: “i provvedimenti” sono sostituite dalle seguenti: “le misure urgenti, anche ripristinatorie, di” e le parole: “delle opere” sono soppresse;

d) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: “3-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata l'attività di vigilanza ispettiva di cui al presente articolo.”.

8. L'articolo 20 del decreto è sostituito dal seguente:

“Articolo 20

Sanzioni penali e sospensione dell'attività



1. Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta di presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplosivi, da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, da individuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16, comma 2.

2. Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio, attesti fatti non rispondenti al vero è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime.

3. Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell'attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di: presentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio; richiedere i servizi di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture caratterizzate da notevole presenza di pubblico per i quali i servizi medesimi sono obbligatori. La sospensione è disposta fino all'adempimento dell'obbligo.”.

9. All'articolo 21 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, lettera b), le parole: “agli organi” sono sostituite dalle seguenti: “alle competenti direzioni centrali”;
- b) al comma 2, le parole: “Presidente della Repubblica” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro dell'interno”; le parole: “dell'articolo 17, comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “dell'articolo 17, comma, 3”; le parole: “su proposta del Ministro dell'interno,” sono soppresse.

10. All'articolo 22 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1:
 - 1) dopo le parole: “Direzione regionale” sono inserite le seguenti: “o interregionale”;
 - 2) alla lettera a), le parole “provinciali dei vigili del fuoco” sono soppresse e le parole: “dei procedimenti di rilascio del certificato” sono sostituite dalle seguenti: “delle procedure”;
 - 3) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: “b-bis) esprime il parere di cui all'articolo 29, comma 2.”;
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Con decreto del Ministro dell'interno sono dettate le disposizioni relative alla composizione e al funzionamento del Comitato di cui al presente articolo.”.

11. Dopo l'articolo 22 del decreto è inserito il seguente:

“Articolo 22-bis
Comitato tecnico regionale in materia di pericolo di incidenti rilevanti

1. Presso ciascuna direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile opera, altresì, il Comitato tecnico regionale istituito dal decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.”.

12. L'articolo 23 del decreto è sostituito dal seguente:

“Articolo 23
Oneri per l'attività di prevenzione incendi



1. I servizi relativi alle attività di cui all'articolo 14, comma 2, sono effettuati dal Corpo nazionale a titolo oneroso, salvo quanto disposto nel comma 2 del presente articolo.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le attività di prevenzione incendi rese a titolo gratuito e stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale. L'aggiornamento delle tariffe è annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Il decreto di cui al comma 2 prevede che l'onere finanziario per i soggetti beneficiari sia determinato su base oraria o forfettaria, in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie.”.

Art. 4

Modifiche al Capo IV del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

1. L'articolo 24 del decreto è sostituito dal seguente:

“Articolo 24

Interventi di soccorso pubblico

1. Il Corpo nazionale, al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni, assicura, in relazione alla diversa intensità degli eventi, la direzione e il coordinamento degli interventi tecnici caratterizzati dal requisito dell'immediatezza della prestazione, per i quali siano richieste professionalità tecniche anche ad alto contenuto specialistico ed idonee risorse strumentali. Al medesimo fine effettua studi ed esami sperimentali e tecnici nello specifico settore, anche promuovendo e partecipando ad attività congiunte e coordinate con enti e organizzazioni anche internazionali.
2. Sono compresi tra gli interventi di cui al comma 1:
 - a) l'opera tecnica di soccorso in occasione di incendi, di incontrollati rilasci di energia, di improvviso o minacciante crollo strutturale, di incidenti ferroviari, stradali e aerei e, ferma restando l'attribuzione delle funzioni di coordinamento in materia di protezione civile, di frane, di piene, di terremoti, di alluvioni o di ogni altra pubblica calamità in caso di eventi di protezione civile, ove il Corpo nazionale opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
 - b) fatto salvo quanto previsto al comma 10, l'opera tecnica di ricerca, soccorso e salvataggio, anche con l'utilizzo di mezzi aerei;
 - c) l'opera tecnica di contrasto dei rischi derivanti dall'impiego dell'energia nucleare e dall'uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche, anche con l'impiego della rete nazionale di rilevamento della radioattività del territorio.
3. Il Corpo nazionale assicura, altresì, il concorso alle operazioni di ricerca, soccorso e salvataggio in mare.
4. Gli interventi tecnici di soccorso pubblico del Corpo nazionale, di cui **ai commi 1 e 2**, si limitano ai compiti di carattere strettamente urgente e cessano al venir meno della effettiva necessità.
5. Su richiesta degli organi competenti, il personale e i mezzi del Corpo nazionale possono essere impiegati per interventi di soccorso pubblico ed attività esercitative in contesti internazionali.
6. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.



7. Il Corpo nazionale può collaborare alla redazione dei piani di emergenza comunali e di protezione civile su istanza degli enti locali e delle regioni, previa stipula, ai sensi dell'articolo 17 della legge 10 agosto 2000, n. 246, di apposite convenzioni che prevedano il rimborso delle spese sostenute dal Corpo nazionale per l'impiego delle risorse umane e l'utilizzo di quelle logistiche e strumentali necessarie.

8. Il Corpo nazionale, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, in materia di difesa civile:

- a) fronteggia, anche in relazione alla situazione internazionale, mediante presidi sul territorio, i rischi non convenzionali derivanti da eventuali atti criminosi compiuti in danno di persone o beni, con l'uso di armi nucleari, batteriologiche, chimiche e radiologiche;
- b) concorre alla preparazione di unità antincendi per le Forze armate;
- c) concorre alla predisposizione dei piani nazionali e territoriali di difesa civile;
- d) provvede all'approntamento dei servizi relativi all'addestramento e all'impiego delle unità preposte alla protezione della popolazione civile, ivi compresa l'attività esercitativa, in caso di eventi bellici;
- e) partecipa, con propri rappresentanti, agli organi collegiali competenti in materia di difesa civile.

9. Ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di spegnimento degli incendi boschivi, di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353, le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale assicurano, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 1, gli interventi tecnici urgenti di propria competenza diretti alla salvaguardia dell'incolumità delle persone e dell'integrità dei beni e svolgono i compiti che la legge assegna allo Stato in materia di lotta attiva agli incendi boschivi. Sulla base di preventivi accordi di programma, il Corpo nazionale pone, inoltre, a disposizione delle regioni risorse, mezzi e personale per gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi. Gli accordi di programma sono conclusi tra il Corpo nazionale e le regioni che vi abbiano interesse e debbono prevedere, per ciascun territorio, le risorse, i mezzi ed il personale del Corpo nazionale da mettere a disposizione. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni.

10. Ferme restando le funzioni spettanti al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonché le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di soccorso sanitario, il Corpo nazionale, in contesti di particolare difficoltà operativa e di pericolo per l'incolumità delle persone, può realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province autonome utilizzando la propria componente aerea. Gli accordi per disciplinare lo svolgimento di tale attività sono stipulati tra il Dipartimento e le regioni e le province autonome che vi abbiano interesse. I relativi oneri finanziari sono a carico delle regioni e delle province autonome.

11. Agli aeromobili del Corpo nazionale impiegati negli interventi di soccorso pubblico integrato di cui al comma 10, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 744, primo comma, e 748 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

12. Fermo restando quanto disposto dal codice della navigazione e dalla disciplina dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), sono disciplinate le modalità di utilizzo dello spazio aereo da parte degli aeromobili a pilotaggio remoto in dotazione al Corpo nazionale.

13. Il Corpo nazionale dispone di idonee risorse strumentali, di reparti mobili attrezzati in modo specifico per il soccorso di cui al comma 1, della componente aerea, nautica, di sommozzatori e di esperti appartenenti ai Centri telecomunicazioni, nonché di reti di telecomunicazioni dedicate a copertura nazionale e di una rete per il rilevamento della radioattività e di ogni altra risorsa tecnologica ed organizzativa idonea all'assolvimento dei compiti di istituto.



14. Le amministrazioni comunali provvedono, nell'ambito delle risorse disponibili nei relativi bilanci, alla installazione ed alla manutenzione degli idranti antincendio stradali.”.

2. All'articolo 25, comma 1, del decreto dopo le parole: “Alla determinazione e all'aggiornamento delle tariffe” sono inserite le seguenti: “, stabilite su base oraria o forfettaria in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie,”.

3. L'articolo 26 del decreto è sostituito dal seguente:

“Articolo 26

Servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti e soccorso portuale

1. Negli aeroporti civili e militari aperti al trasporto aereo commerciale, il Corpo nazionale esercita la funzione di Autorità competente per gli aspetti di certificazione e sorveglianza del servizio di salvataggio e antincendio, in accordo con l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale.

2. Negli aeroporti indicati nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto legislativo, ferme restando le previsioni dell'articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 della legge 2 dicembre 1991, n. 384, il Corpo nazionale assicura il servizio di salvataggio e antincendio nel rispetto delle disposizioni internazionali, comunitarie e nazionali nonché degli appositi accordi con il gestore aeroportuale previsti dalle medesime disposizioni. Nei restanti aeroporti, ove previsto dalle norme dell'aviazione civile, il servizio è fornito dal gestore o da altro soggetto autorizzato.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono apportate le modificazioni all'elencazione degli aeroporti individuati ai sensi del comma 2, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

4. Negli aeroporti di cui al comma 2, ove il servizio sia fornito dal gestore o da altro soggetto autorizzato, il Corpo nazionale provvede alla disciplina dei servizi di salvataggio e antincendio, con riferimento alla certificazione ed alla sorveglianza, agli equipaggiamenti e alle dotazioni dei medesimi servizi, nonché alla disciplina dei requisiti di qualificazione e di idoneità del personale addetto, secondo quanto previsto dal codice della navigazione e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale.

5. Il Corpo nazionale assicura, con personale, mezzi e materiali propri, il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo di natanti, imbarcazioni, navi e galleggianti, assumendone la direzione tecnica, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore vigente, dal codice della navigazione e dagli accordi internazionali, e fatto salvo il potere di coordinamento e le responsabilità degli altri servizi portuali di sicurezza, di polizia e di soccorso che fanno capo al comandante del porto. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla classificazione dei porti ai fini dell'espletamento del servizio e se ne disciplinano le modalità.

6. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 5, continuano ad applicarsi, per quanto attiene al soccorso portuale, le disposizioni della legge 13 maggio 1940, n. 690.”.

Art. 5

Introduzione del Capo IV-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

1. Dopo il capo IV è inserito il seguente:



“Capo IV-bis – Formazione

Articolo 26-bis Formazione

1. Le politiche di formazione riguardano le materie di cui all'articolo 1 e comprendono la diffusione della cultura sulla sicurezza nelle medesime materie. Lo svolgimento delle attività formative, promosso anche attraverso seminari, convegni, cicli di formazione, collegamenti con le istituzioni, le strutture scolastiche e universitarie, anche internazionali, e la comunità scientifica, avviene attraverso il Corpo nazionale.
2. Le attività formative comprendono, altresì, l'addestramento, l'aggiornamento e il rilascio delle relative attestazioni e abilitazioni, anche in favore del personale del Corpo nazionale.
3. In relazione alle esigenze connesse all'espletamento delle attività in materia di prevenzione incendi, di cui all'articolo 14, da parte dei tecnici dipendenti delle amministrazioni dello Stato, delle altre amministrazioni pubbliche, dei liberi professionisti e di ogni altro soggetto interessato, sono definiti, anche attraverso apposite convenzioni, i contenuti e le modalità per lo svolgimento, a pagamento, dell'attività formativa ed addestrativa in materia.
4. Il Corpo nazionale assicura le attività formative anche in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, nei riguardi dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, del personale addetto ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), e dei lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi di cui all'articolo 116, comma 4, del medesimo decreto legislativo, ovvero del datore di lavoro che non abbia provveduto ad indicare i responsabili e gli addetti ai servizi.
5. Ai lavoratori designati dai datori di lavoro di cui all'articolo 43, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal Corpo nazionale o da enti pubblici e privati, è rilasciato, previo superamento di prova tecnica, un attestato di idoneità. Con decreto del Ministro dell'interno sono determinate le modalità della separazione delle funzioni di formazione da quelle di attestazione di idoneità.
6. Il Corpo nazionale svolge, su richiesta degli interessati e con oneri a carico dei medesimi, le seguenti attività nelle materie di specifica competenza:
 - a) formazione, addestramento e aggiornamento del personale e dei volontari di protezione civile, ivi compreso il rilascio delle relative attestazioni;
 - b) formazione, addestramento e aggiornamento del personale e dei volontari antincendio boschivo, ivi compreso il rilascio delle relative attestazioni;
 - c) formazione di alta specializzazione.

Articolo 26-ter

Oneri per l'attività di formazione

1. I servizi relativi alle attività di formazione di cui all'articolo 26-bis sono effettuati dal Corpo nazionale a titolo oneroso.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i corrispettivi per le attività di formazione, addestramento, aggiornamento e verifiche di idoneità previsti all'articolo 26-bis che potranno essere differenziati per le attività rese a favore delle amministrazioni dello Stato. L'aggiornamento delle tariffe è annualmente rideterminato sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.



3. Il decreto di cui al comma 2 prevede che l'onere finanziario per i soggetti beneficiari sia determinato su base oraria o forfettaria, in relazione ai costi del personale, dei mezzi, del carburante e delle attrezzature necessarie.”.

Art. 6

Modifiche al Capo V del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

1. L'articolo 27 del decreto è sostituito dal seguente:

“Articolo 27

Introiti derivanti da servizi a pagamento, da convenzioni e dalla attività di vigilanza

1. Gli introiti derivanti dai servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale e dalle convenzioni sono versati alla competente tesoreria dello Stato ed affluiscono nello stato di previsione dell'entrata, per essere riassegnati al pertinente programma di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Gli introiti derivanti dai servizi a pagamento resi in relazione alle attività di vigilanza e prevenzione incendi, e dalle attività di formazione, addestramento, aggiornamento, rilascio delle relative attestazioni e verifiche di idoneità svolte dal Corpo nazionale, ai sensi dell'articolo 26-bis, sono destinati ad incrementare i fondi di incentivazione del personale del Corpo. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e dall'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Le risorse derivanti dall'espletamento delle funzioni di controllo e vigilanza di cui al presente decreto, effettuate dal Corpo nazionale in materia di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, in applicazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono riassegnate al pertinente programma di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.”.

2. All'articolo 28, comma 1, del decreto dopo le parole: “soccorso tecnico urgente.” sono inserite le seguenti: “Con il medesimo regolamento è disciplinata l'organizzazione su base regionale dei servizi amministrativo-contabili a cura delle direzioni regionali e interregionali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).”.

Art. 7

Modifiche al Capo VI del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

1. Nella rubrica del Capo VI del decreto le parole: “Disposizioni finali e abrogazioni” sono sostituite dalle seguenti: “Disposizioni in materia di risorse logistiche e strumentali”.

2. L'articolo 29 del decreto è sostituito dal seguente:

“Articolo 29

Mezzi, materiali, attrezzature, sedi di servizio e servizi tecnici e logistici

1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile provvede alle necessità tecnico-logistiche del Corpo nazionale, anche per il tramite delle direzioni regionali e interregionali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a). E' fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di servizio antincendio negli aeroporti. I beni mobili in uso diretto al Corpo nazionale possono essere oggetto di convenzione o di contratti di permuta, di cui all'articolo 1, comma 206, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, purché non siano di pregiudizio per le esigenze di istituto.



2. Il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile provvede, altresì, per il tramite della competente struttura del Corpo nazionale, all'elaborazione ed approvazione dei progetti e dei lavori relativi alla costruzione, all'adattamento, alla manutenzione e alla riqualificazione energetica di immobili da destinare alle esigenze logistiche; ad essi è riconosciuto, ai fini della loro esecuzione, carattere di urgenza ed indifferibilità, fatte salve le procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai fini della scelta del contraente. Ferme restando le competenze del Comitato tecnico amministrativo istituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 2014, n. 72, in caso di comprovata urgenza decretata dal Capo del Dipartimento, il parere sui progetti è rilasciato dal Comitato Tecnico Regionale competente per territorio di cui all'articolo 22, sentito il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche.

3. I mezzi, i materiali e le attrezzature destinati al servizio antincendio ed al soccorso tecnico, compresi i materiali e le attrezzature delle officine e dei laboratori e quelli del servizio di logistica e di mobilio, sono di proprietà del Ministero dell'interno, con esclusione del materiale concesso a titolo di comodato.

4. I controlli iniziali e le verifiche periodiche dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature di cui al comma 3, ivi comprese le verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, possono essere effettuate direttamente dal Corpo nazionale, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili. La formazione e l'abilitazione del personale del Corpo nazionale all'utilizzo dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature, ivi comprese quelle di cui all'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, possono essere effettuate direttamente dal Corpo stesso nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

5. Il Corpo nazionale provvede all'immatricolazione degli autoveicoli, dei mezzi speciali, delle unità navali e degli aeromobili comunque in uso al Corpo medesimo, ai sensi dell'articolo 138 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e dell'articolo 748 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il Corpo nazionale provvede, altresì, agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento ai veicoli in dotazione, ivi compresi quelli in prova, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474.”.

3. All'articolo 31 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: “del ruolo operativo” sono soppresse;
- b) al comma 2, le parole: “di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “del Corpo nazionale che espleta compiti operativi”;
- c) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Con uno o più decreti del Ministro dell'interno, sono determinate le caratteristiche e le modalità di uso delle uniformi e degli equipaggiamenti di cui al comma 1, dei distintivi di cui al comma 2, nonché delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi del Corpo nazionale. Fino all'adozione di tali provvedimenti continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.”.

4. Dopo l'articolo 31 del decreto è aggiunto il seguente Capo: “Capo VI-bis – Disposizioni finali e abrogazioni”.

5. Dopo l'articolo 34 del decreto, è inserito il seguente:

“ Articolo 34-bis.
Clausola di invarianza della spesa



1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”.

6. All'articolo 35, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la lettera gg) è sostituita dalla seguente: “gg) legge 23 dicembre 1980, n. 930, ad eccezione dell'articolo 2, commi 1 e 5; dell'articolo 7, comma 2; dell'articolo 32 per la parte relativa al trasferimento in soprannumero; degli articoli 33 e 38;”;
- b) dopo la lettera tt) è aggiunta la seguente: “ tt-*bis*) articolo 4, comma 1, della legge 2 dicembre 1991, n. 384”.

7. Dopo l'articolo 36 del decreto è aggiunta la seguente tabella A, che costituisce parte integrante del medesimo decreto:

TABELLA A (Articolo 26, comma 2)

Milano Malpensa
Roma Fiumicino
Torino
Venezia
Ancona
Bari
Brescia Montichiari
Catania
Genova
Milano –Linate
Olbia (Sassari)
Palermo -Punta Raisi
Roma Ciampino
Cagliari
Verona
Alghero
Bologna
Brindisi
Lamezia Terme
Napoli
Bergamo (Orio al Serio)
Parma
Pescara
Pisa
Reggio Calabria
Rimini
Lampedusa
Pantelleria
Gorizia (Ronchi dei Legionari)
Comiso (Ragusa)
Perugia
Trapani Birgi
Cuneo
Firenze
Crotone S. Anna



Grottaglie
Savona
Treviso

CAPO II

MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 13 OTTOBRE 2005, N. 217

Art. 8

Modifiche al Titolo I del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituito dal seguente: "2. La riserva di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, è elevata al 35 per cento e opera in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Restano ferme le riserve di posti di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, e all'articolo 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. I posti riservati ai sensi del presente comma e non coperti sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui al comma 1."

2. L'articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituito dal seguente:

"Art. 12

Immissione nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

1. L'accesso alla qualifica di capo squadra avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore.

2. Non è ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.

4. I vigili del fuoco coordinatori che, al termine del corso, abbiano superato l'esame finale conseguono la nomina a capo squadra nell'ordine della graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.

5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono stabiliti le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice, le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale, dell'esame finale nonché i criteri per la formazione della graduatoria finale."

3. L'articolo 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituito dal seguente:



“Art. 16
Promozione a capo reparto

1. L'accesso alla qualifica di capo reparto avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale che, alla predetta data, abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di capo squadra esperto.
2. Non è ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.
3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.
4. I capo squadra esperti che, al termine del corso, abbiano superato l'esame finale conseguono la nomina a capo reparto nell'ordine della graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.
5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono stabiliti le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice, le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale, dell'esame finale nonché i criteri per la formazione della graduatoria finale.
6. Per le dimissioni e l'espulsione dal corso di formazione di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 13.”.

4. All'articolo 21 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6-*bis*. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), è prevista una riserva di posti, pari a un decimo dei posti, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice ispettore antincendi.”.

Art. 9
Modifiche al Titolo II del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

1. All'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: “Nella procedura è altresì prevista una riserva di posti, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore.”.

2. All'articolo 53, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Nella procedura è altresì prevista una riserva di posti, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla



data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore medico.”.

3. All'articolo 62, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Nella procedura è altresì prevista una riserva di posti, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore ginnico-sportivo.”.

Art. 10

Modifiche al Titolo III del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

1. All'articolo 88 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-*bis*. La selezione avviene con precedenza in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data indicata nel bando di offerta, diramato a cura dei competenti centri per l'impiego, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.”.

2. All'articolo 97 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6-*bis*. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), è prevista una riserva di posti, pari al 10 per cento dei posti, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice collaboratore amministrativo-contabile.”.

3. All'articolo 108 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6-*bis*. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), è prevista una riserva di posti, pari al 10 per cento dei posti, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice collaboratore tecnico-informatico.”.

4. All'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: “Nella procedura è altresì prevista una riserva di posti, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di funzionario amministrativo-contabile vice direttore.”.



5. All'articolo 126, comma 4, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Nella procedura è altresì prevista una riserva di posti, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di funzionario tecnico-informatico vice direttore."

Art. 11

Modifiche al Titolo IV del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

1. All'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: "b-bis) mobilità dai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, nei limiti stabiliti dall'articolo 132-bis."

2. Dopo l'articolo 132 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è inserito il seguente:

"Art. 132-bis

**Mobilità degli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco
delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta**

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 70, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla copertura delle carenze organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si provvede, in caso di richiesta da parte degli interessati, anche mediante mobilità degli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, previo assenso delle amministrazioni di provenienza e di destinazione, limitatamente ai ruoli operativi di cui al Titolo I.

2. La mobilità di cui al comma 1 è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti previsti per i corrispondenti ruoli del presente decreto e all'accertamento della compatibilità dei percorsi formativi già espletati dal richiedente la mobilità.

3. Ferme restando le verifiche di cui al comma 2, gli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta possono essere chiamati a frequentare un corso di formazione e di tirocinio operativo presso le scuole centrali antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco."

3. All'articolo 134 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "favorevoli vigenti per il personale", sono inserite le seguenti: "di ruolo";

b) al comma 2, dopo le parole: "servizio attivo del personale", sono inserite le seguenti: "di ruolo";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il personale di ruolo di cui al comma 2 che, a seguito degli accertamenti sanitari previsti nel medesimo comma, sia dichiarato totalmente inabile al servizio operativo, transita, a domanda da presentarsi entro trenta giorni dalla comunicazione degli esiti degli accertamenti sanitari, nei ruoli del personale che espleta funzioni tecniche, amministrativo-contabili o tecnico-informatiche, previo svolgimento di un adeguato percorso formativo. Tale personale è collocato in altra qualifica dello stesso livello retributivo, permanendo, anche in soprannumero, nella sede dove presta servizio."



4. All'articolo 143, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Agli stessi fini si tiene conto della data di inquadramento giuridico nella qualifica e della sussistenza di eventuali cause di perdita dell'anzianità."

Art. 12

Modifiche alle Tabelle A e B del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

1. La tabella A, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituita dalla tabella A allegata al presente decreto.
2. La tabella B, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituita dalla tabella B allegata al presente decreto.

CAPO III

RUOLI SPECIALI ANTINCENDIO BOSCHIVO (AIB) A ESAURIMENTO - INQUADRAMENTO

Art. 13

Ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. I ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale, istituiti ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono riarticolati come di seguito:

- a) ruolo dei vigili del fuoco AIB, distinto nelle qualifiche di vigile del fuoco AIB, vigile del fuoco qualificato AIB, vigile del fuoco esperto AIB e vigile del fuoco coordinatore AIB;
- b) ruolo dei capi squadra e dei capi reparto AIB, distinto nelle qualifiche di capo squadra AIB, capo squadra esperto AIB, capo reparto AIB e capo reparto esperto AIB;
- c) ruolo degli ispettori e dei sostituiti direttori antincendi AIB, distinto nelle qualifiche di vice ispettore antincendi AIB, ispettore antincendi AIB, ispettore antincendi esperto AIB, sostituto direttore antincendi AIB e sostituto direttore antincendi capo AIB;
- d) ruolo dei direttivi AIB, distinto nelle qualifiche di vice direttore AIB, direttore AIB e direttore-vice direttore AIB;
- e) ruolo dei dirigenti AIB, distinto nelle qualifiche di primo dirigente AIB e dirigente superiore AIB.

2. Il personale già inquadrato nei ruoli a esaurimento AIB secondo le corrispondenze indicate nella tabella B allegata al decreto legislativo n. 177 del 2016, ai fini dell'inquadramento nei ruoli e nelle qualifiche istituite con il presente articolo, mantiene la stessa anzianità di servizio e lo stesso ordine di ruolo. Al predetto personale si applicano le disposizioni vigenti per il corrispondente personale del Corpo nazionale in materia di stato giuridico, progressione in carriera e trattamento economico.



3. In relazione alla cessazioni progressivamente determinatesi nei ruoli a esaurimento AIB di cui al presente articolo, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

4. Al fine di assicurare la funzionalità del servizio AIB, eventuali carenze del personale proveniente dai ruoli a esaurimento AIB possono essere temporaneamente coperte con impiego del personale dei ruoli ordinari del Corpo nazionale, senza pregiudizio della progressione in carriera del personale dei ruoli a esaurimento AIB.

CAPO IV

NORME TRANSITORIE IN MATERIA DI PERSONALE DI RUOLO E VOLONTARIO

Art. 14

Norma transitoria per passaggi di qualifica e disposizioni per il personale di ruolo e volontario

1. I passaggi di qualifica, conseguenti all'attribuzione giuridica delle qualifiche superiori, disposti in attuazione delle norme ordinamentali vigenti sino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non determinano nuovi o maggiori oneri e le relative spese restano a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 143, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, come modificato dal presente decreto.

2. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, del novellato decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono istituiti, presso ciascun Comando provinciale dei vigili del fuoco, i due elenchi di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 139 del 2006, come modificato dal presente decreto legislativo, rispettivamente per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale e per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale. In detti elenchi confluiscono, a domanda, in via alternativa, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco già iscritti nell'unico elenco attualmente in vigore, tenuto presso i Comandi provinciali dei vigili del fuoco, il quale è contestualmente soppresso.

3. L'elenco relativo al personale volontario richiamato in servizio ed assegnato presso le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è ad esaurimento e vi possono confluire i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che siano iscritti da almeno tre anni negli elenchi in vigore tenuti presso i Comandi provinciali dei vigili del fuoco e che abbiano effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.

4. L'impiego del personale inserito negli elenchi di cui al comma 2 è disposto nei limiti dell'autorizzazione annuale di spesa indicata all'articolo 6-bis, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

5. In relazione agli specifici interventi di soccorso pubblico e dei servizi di prevenzione incendi, il Corpo nazionale può prevedere l'assunzione di ulteriori profili professionali tecnici e specialistici.

CAPO V

DISPOSIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE E FINALI

Art. 15

Fondo per l'operatività del soccorso pubblico



1. Al fine di valorizzare le peculiari condizioni di impiego professionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, conseguenti alla revisione ordinamentale di cui al presente provvedimento è istituito, a decorrere dall'anno 2017, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del programma di spesa "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico", un fondo per il finanziamento degli interventi indicati al comma 4.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con le risorse previste ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c), primo e secondo periodo, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come di seguito indicato:
 - a) per euro 39,7 milioni per l'anno 2017 e per euro 81,730 milioni dall'anno 2018, per le finalità previste dal comma 4, con decorrenza dal 1° ottobre 2017;
 - b) per importi da determinarsi con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per le finalità previste dal comma 4, con decorrenza dal 1° gennaio 2017.
3. Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, cessa di essere corrisposto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco alla data del 30 settembre 2017. Al medesimo personale in servizio al 1° ottobre 2017 è corrisposto *una tantum* un assegno di euro 350.
4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate, nel rispetto dei principi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 4, della legge 8 agosto 2015, n. 124, le modalità di utilizzazione, con le decorrenze indicate al comma 2, lettere a) e b), delle risorse disponibili nel fondo di cui al comma 1, fatta salva l'eventuale quota da destinare al finanziamento di ulteriori interventi di riordino delle carriere e dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il predetto decreto può prevedere:
 - a) l'incremento del valore delle componenti retributive, diverse dal trattamento stipendiale, erogate al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con esclusione di quello appartenente ai ruoli dei dirigenti, da definirsi mediante le procedure negoziali ai sensi degli articoli 34 e 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche allo scopo di valorizzare i compiti di natura operativa del Corpo medesimo, fatti salvi gli effetti dei procedimenti negoziali non ancora definiti;
 - b) la previsione di misure di esenzione fiscale del trattamento economico accessorio per il personale del Corpo percettore di un reddito annuo utile ai fini fiscali non superiore a 28.000 euro e per una spesa complessiva annua non superiore a 1.000.000 di euro.
5. Lo schema di decreto di cui al comma 4 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.
6. Agli oneri derivanti dai commi 2, lettera a), e 3, pari a 56 milioni di euro per l'anno 2017 e 86,030 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
7. Gli oneri indiretti, inclusi negli importi indicati al comma 5, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ammontano a 4,3 milioni di euro.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione tra i bilanci delle amministrazioni interessate delle somme di cui al comma 1 previa richiesta delle amministrazioni medesime.

Art. 16

Clausola di salvaguardia retributiva

1. Nelle more del perfezionamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, il pagamento dei compensi per lavoro straordinario, prestato dal personale del Corpo nazionale dei



vigili fuoco per le attività svolte nel primo semestre di ciascun anno, è autorizzato entro i limiti massimi stabiliti con il decreto autorizzativo relativo all'anno precedente.

Art. 17

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto, con esclusione dell'articolo 15, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. La determinazione delle tariffe di cui agli articoli 23 e 25 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 deve avvenire in misura tale da garantire, in ogni caso, la copertura integrale dei costi del servizio.

Art. 18

Disposizioni finali

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono modificati il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, e il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, al fine di armonizzarli con le disposizioni introdotte dal presente decreto legislativo.
2. All'articolo 13, comma 1, della legge 5 dicembre 1988, n. 521, le parole: "Ministro dell'interno" sono sostituite dalle seguenti: "capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
3. L'articolo 33, comma 1, della legge 23 dicembre 1980, n. 930, è sostituito dal seguente: "1. Lo stato giuridico, l'orario di lavoro e il trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche sono regolati dalle vigenti disposizioni concernenti il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni."
4. I provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 8 marzo 2006, n. 139 e 13 ottobre 2005, n. 217, continuano ad applicarsi fino all'adozione dei corrispondenti provvedimenti previsti dalle medesime disposizioni sostituite, modificate o integrate dal presente decreto legislativo.



Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a



Tabella A
(articolo 12)

Sostituisce la Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:

Tabella A

(articoli 1, comma 4, 39, comma 5,
50, comma 5, 59, comma 5, e 85, comma 4)

Dotazione organica dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-operative		Dotazione organica
Ruolo dei vigili del fuoco		20.066
Qualifiche	vigile del fuoco	20.066
	vigile qualificato	
	vigile esperto	
	vigile coordinatore	
Ruolo dei capi squadra e capi reparto		11.162
Qualifiche	capo squadra	8.460
	capo squadra esperto	
	capo reparto	2.702
	capo reparto esperto	
Ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori		1.482
Qualifiche	vice ispettore antincendi	1.117
	ispettore antincendi	
	ispettore antincendi esperto	
	sostituto direttore antincendi	365
	sostituto direttore antincendi capo	
Personale direttivo e dirigente		Dotazione organica
Ruolo dei direttivi		617
Qualifiche	vice direttore	617
	direttore	
	direttore vicedirigente	
Ruolo dei dirigenti		197
Qualifiche	primo dirigente	126
	dirigente superiore	48
	dirigente generale	23
Ruolo dei direttivi medici		25
Qualifiche	vice direttore medico	25
	direttore medico	
	direttore medico - vicedirigente	
Ruolo dei dirigenti medici		4
Qualifiche	primo dirigente medico	2
	dirigente superiore medico	2
Ruolo dei direttivi ginnico-sportivi		11



Qualifiche	vice direttore ginnico-sportivo	11
	direttore ginnico-sportivo	
	direttore ginnico-sportivo-vice direttore	
Ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi		2
Qualifiche	primo dirigente ginnico-sportivo	1
	dirigente superiore ginnico-sportivo	1
Personale non direttivo e non dirigente che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche		Dotazione organica
Ruolo degli operatori		1.214
Qualifiche	operatore	1.214
	operatore tecnico	
	operatore professionale	
	operatore esperto	
Ruolo degli assistenti		500
Qualifiche	assistente	500
	assistente capo	
Ruolo dei collaboratori e sostituti direttori amministrativo-contabili		1.381
Qualifiche	vice collaboratore amministrativo-contabile	1.216
	collaboratore amministrativo-contabile	
	collaboratore amministrativo-contabile esperto	
	sostituto direttore amministrativo-contabile	165
	sostituto direttore amministrativo-contabile capo	
Ruolo dei collaboratori e sostituti direttori tecnico-informatici		517
Qualifiche	vice collaboratore tecnico-informatico	467
	collaboratore tecnico-informatico	
	collaboratore tecnico-informatico esperto	
	sostituto direttore tecnico-informatico	50
	sostituto direttore tecnico-informatico capo	
Personale non direttivo e non dirigente che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche		Dotazione organica
Ruolo dei funzionari amministrativo-contabili		241
Qualifiche	funzionario amministrativo-contabile vice direttore	211
	funzionario amministrativo-contabile direttore	
	funzionario amministrativo-contabile direttore-vice direttore	30
Ruoli dei funzionari tecnico-informatici		62
Qualifiche	funzionario tecnico-informatico vice direttore	60
	funzionario tecnico-informatico direttore	
	funzionario tecnico-informatico direttore-vice direttore	2



DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA**37.481****Tabella B
(articolo 12)****Sostituisce la Tabella B allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217:****Tabella B**

(prevista dagli articoli 40, commi 3 e 6,
52, comma 2, 61, comma 2)

Qualifiche dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e incarichi di funzione ad essi conferibili

Dirigenti con funzioni operative

Qualifica	Dotazione organica	Incarichi di funzione
Dirigente generale	23	Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; titolare, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di direzione centrale preposta all'esercizio di compiti e funzioni assegnati dalla normativa vigente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; titolare di direzione regionale e interregionale dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
Dirigente superiore	48	Comandante dei vigili del fuoco nei capoluoghi di regione e in sedi di particolare rilevanza; dirigente referente del soccorso pubblico e della colonna mobile regionale presso le direzioni regionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di particolare rilevanza; dirigente dell'ufficio del capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; vicario di direttore centrale; vicario del direttore dell'ufficio ispettivo; comandante dell'istituto superiore antincendio; dirigente dell'ufficio di coordinamento e sedi di servizio - vice direttore centrale; dirigente dell'ufficio di raccordo con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco - vice direttore centrale; dirigente dell'ufficio di pianificazione per la mobilità e sviluppo delle aree professionali - vice direttore centrale; dirigente di ufficio ispettivo; dirigente di ufficio antincendio boschivo; dirigente di area o ufficio preposto all'esercizio di compiti e funzioni assegnati dalla normativa vigente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.



Primo dirigente	126	Comandante dei vigili del fuoco; dirigente addetto nei comandi di Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Roma, Torino, Venezia; dirigente referente presso le direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; comandante di scuola di formazione; dirigente servizio antincendio boschivo presso direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; dirigente di area o ufficio preposto all'esercizio di compiti e funzioni assegnati dalla normativa vigente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
------------------------	-----	---

Dirigenti medici

Qualifica	Dotazione organica	Incarichi di funzione
Dirigente superiore medico	2	Dirigente, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dell'area di medicina legale e di coordinamento e dirigente dell'area medicina del lavoro e formazione sanitaria.
Primo dirigente medico	2	Dirigente, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dell'area medica per le specialità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dirigente dell'area operativa sanitaria con funzioni ispettive degli uffici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Dirigenti ginnico-sportivi

Qualifica	Dotazione organica	Incarichi di funzione
Dirigente superiore ginnico-sportivo	1	Direttore, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dell'ufficio per le attività sportive.
Primo dirigente ginnico-sportivo	1	Dirigente, nell'ambito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, della formazione motoria e professionale.



DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE DISPOSIZIONI RECANTI MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 8 MARZO 2006, N. 139, CONCERNENTE LE FUNZIONI E I COMPITI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, NONCHÈ AL DECRETO LEGISLATIVO 13 OTTOBRE 2005, N. 217, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO DEL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, E ALTRE NORME PER L'OTTIMIZZAZIONE DELLE FUNZIONI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 1, LETTERA A), DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124, IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.

Relazione

L'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato. In particolare, il comma 1, lett. a), del citato articolo, conferisce una specifica delega per l'"ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo e conseguente revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche e utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della presente delega, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 della presente legge".

Inoltre, con riferimento alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato, la legge delega prevede che "sono fatte salve le competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse". La corrispondente delega è stata esercitata attraverso il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

Il presente schema di decreto legislativo dà unitariamente attuazione alla delega, sia con riferimento alle modifiche concernenti il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sia in relazione alla revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che disciplina l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e reca altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del medesimo Corpo.

Lo schema è suddiviso in cinque capi che disciplinano, rispettivamente: il Capo I le modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, il Capo II le modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il Capo III i ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento - inquadramento, il Capo IV le norme transitorie, il Capo V le disposizioni economico-finanziarie e finali.

Si tratta, quindi, di un provvedimento di particolare rilevanza che, in coerenza con la visione sistematica recata dalla delega, procede alla revisione e al riassetto della normativa che disciplina le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi, protezione civile, difesa civile e incendi boschivi, nonché l'ordinamento del personale per gli aspetti non demandati alla contrattazione collettiva nazionale, in modo da assicurarne l'unitaria coerenza giuridica.

Nel rispetto delle disposizioni di delega, è stato pertanto predisposto il provvedimento in esame che, nel quadro delle sempre crescenti funzioni di preminente interesse pubblico assegnate al Corpo,



consente di ottimizzare l'efficacia degli interventi resi da tale componente al Paese, nell'ambito del complessivo sistema di sicurezza.

Capo I – Modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Articolo 1 dello schema: modifiche al Capo I del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 - Ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Articolo 1 - Struttura e funzioni.

Al comma 1, con l'esplicito richiamo al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si intende rimarcare la collocazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del Ministero dell'interno per lo svolgimento dei compiti primari di salvaguardia della vita e dei beni, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di soccorso pubblico, di prevenzione ed estinzione degli incendi e di difesa civile assegnate al citato dicastero. Inoltre, con il riferimento all'attività di estinzione degli incendi boschivi si dà atto dell'avvenuto trasferimento delle competenze del Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi al Corpo nazionale dei vigili del fuoco (delineato nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177).

Al riguardo, come segnalato dalla I Commissione della Camera dei Deputati e dalla Commissione bicamerale per la semplificazione, sarà effettuata una verifica sul corretto e funzionale esercizio della nuova divisione di competenze e sulle forme di coordinamento, anche con riferimento all'utilizzo degli strumenti logistici, tra il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il Corpo forestale dello Stato, assorbito dall'Arma dei carabinieri. Un utile strumento, a tal fine, può essere individuato nel protocollo d'intesa recentemente siglato tra il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il Comando generale dell'arma dei carabinieri, finalizzato a definire e a disciplinare i rispettivi ambiti di intervento e di collaborazione in materia di contrasto agli incendi boschivi, a seguito del nuovo riparto di competenze.

Nella stessa ottica si potrà fare riferimento anche all'accordo-quadro concluso in sede di Conferenza Stato-Regioni per individuare le attività che il Corpo nazionale, attraverso lo strumento convenzionale previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, può svolgere nell'ambito della lotta attiva agli incendi boschivi.

La modifica introdotta al comma 2, con l'aggiunta del termine *nazionale*, intende esattamente allineare alla dizione prevista dall'articolo 11 della legge n. 225 del 1992 l'individuazione del Servizio di protezione civile, del quale il Corpo nazionale costituisce la componente fondamentale.

Articolo 2 - Organizzazione centrale e periferica del Corpo nazionale.

Le modifiche introdotte al comma 2, dell'articolo 2, sono volte a meglio chiarire l'assetto organizzativo delle strutture periferiche del Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco, nell'ottica di garantire maggiore efficacia tecnico-operativa.

In particolare, sono apportate le seguenti modifiche:

- alla lettera a), l'introduzione del termine *interregionali* riferito alle Direzioni regionali rispecchia la realtà in atto ove, accanto a strutture il cui ambito di attività è circoscritto al territorio di una singola regione, vi sono strutture che estendono il territorio di competenza a più regioni, come per la direzione interregionale del Veneto e del Trentino Alto Adige, secondo un modello aperto ad ulteriori, possibili sviluppi riorganizzativi, suscettibili di determinare anche risparmi di spesa;

- alle lettere b) e c), la modifica intende superare il riferimento ai confini provinciali per definire l'ambito di competenza dei Comandi dei vigili del fuoco, in linea con l'evoluzione delle riforme istituzionali in atto.

Articolo 3 – Dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In recepimento di quanto segnalato dalla I Commissione della Camera dei Deputati e dalla Commissione per la semplificazione, è stato previsto, tra le attribuzioni del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche quella di componente effettivo e permanente del Comitato operativo della protezione civile, di cui all'articolo 10 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. La norma va ad integrare la composizione del Comitato operativo, stabilendo che ne faccia parte, in qualità di membro effettivo e permanente, il Capo del Corpo nazionale, il quale, pertanto, si aggiungerà agli altri componenti che già rappresentano tale struttura in seno al citato organismo ai sensi dell'articolo 5, comma 3 ter, del decreto legge 7 settembre 2001, n. 343.

Articolo 4 – Distaccamenti volontari.

Il primo comma viene riformulato al fine di sostituire il termine *intese* con quello di *accordi*, in linea con il disposto della legge n. 241 del 1990 che, all'articolo 15, prevede espressamente la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Sempre al fine di favorire lo sviluppo di attività di interesse comune con le regioni e gli enti locali, nell'ottica di una rinnovata condivisione degli obiettivi di sicurezza delle comunità e della promozione del volontariato, viene specificato che con l'istituzione di tali distaccamenti e il contributo degli enti territoriali si può favorire anche la costituzione di servizi alla collettività di *soccorso pubblico integrato*. Un esempio concreto in tal senso è configurato nello stesso decreto legislativo n. 139/2006, laddove all'articolo 24, comma 10, si prevede la possibilità che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in contesti di particolare difficoltà operativa e di pericolo per l'incolumità delle persone, possa realizzare interventi di soccorso pubblico integrato con le regioni e le province autonome, utilizzando la propria componente aerea. In alcune regioni, infatti, sono state unite, attraverso l'utilizzo degli elicotteri e del personale del Corpo nazionale e del personale del servizio 118, le reciproche competenze in materia di soccorso tecnico e di soccorso sanitario, per offrire al cittadino un servizio più efficiente a salvaguardia della vita e dell'incolumità delle persone.

La collaborazione tra Corpo nazionale dei vigili del fuoco e Servizio Sanitario regionale, consente, infatti, l'immediata e simultanea attivazione di strutture rispettivamente deputate al servizio di soccorso pubblico e al servizio di soccorso sanitario, mediante la loro compenetrazione operativa, realizzata attraverso equipaggi misti e specifici accordi operativi. In alcune regioni l'orografia del territorio è tale che il servizio di soccorso integrato costituisce la risposta ottimale da parte della Pubblica Amministrazione in caso di incidente. Esso consente di far giungere rapidamente e contemporaneamente sul luogo dell'evento sia la componente sanitaria che quella tecnica, in possesso delle risorse più idonee per affrontare le varie problematiche che possono presentarsi.

Quella del soccorso pubblico integrato costituisce, quindi, un'esperienza operativa già maturata in termini positivi, che si vuole riproporre pure in altri contesti, dove le peculiari esigenze locali richiedano soluzioni nuove anche in termini organizzativi.

Le modifiche al comma 2 sono volte a distinguere gli accordi per l'istituzione dei distaccamenti volontari, disciplinati dal primo comma, da quelli preordinati al potenziamento di strutture già esistenti.

Secondo le indicazioni del Consiglio di Stato e delle Commissioni Parlamentari di Camera e Senato, è stato rimarcato che i distaccamenti volontari sono costituiti unicamente da personale



volontario; così come è stato precisato che il “soccorso pubblico integrato” si riferisce all’intera disposizione di cui all’articolo 4 (non solo al comma 2 di tale articolo).

Articolo 2 dello schema: modifiche al Capo II del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 – Sezione I - Personale

Articolo 6 - Disposizioni generali.

Viene precisato che il personale del Corpo nazionale si distingue in personale di ruolo e in personale volontario, fatta salva la sovraordinazione funzionale del personale di ruolo negli interventi di soccorso. Viene specificato che gli elenchi ove vengono iscritti i volontari sono distinti in due tipologie, rispettivamente, per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale e per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale. Viene confermato il principio che al personale volontario non si applicano le disposizioni di cui al capo III del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e vengono ribaditi i ruoli e le qualifiche del personale dell’area operativa cui competono le funzioni di polizia giudiziaria.

Con l’integrale riformulazione dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 139 del 2006 e con l’inserimento del comma 3 all’articolo 14 dello schema di decreto si dà sostanziale adempimento alle condizioni espresse nel parere della I Commissione della Camera dei Deputati in materia di personale volontario del Corpo nazionale.

Articolo 7 - Disposizioni in materia di opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Viene evidenziato che il personale volontario che esplica il servizio di istituto nelle località ove hanno sede le strutture dell’Opera nazionale di assistenza del Corpo nazionale o in località limitrofe, può essere utilizzato presso tali sedi previa valutazione delle esigenze di servizio, per un periodo temporaneo e secondo criteri di rotazione.

Agli **articoli 9, 10, 11 e 12 (Capo II - Sezione II – Personale volontario)**, sono state apportate mere rettifiche terminologiche ai fini dell’adeguamento all’impianto generale del testo e precisato, agli articoli 8 e 11, che le disposizioni in materia di condotte che danno luogo all’applicazione delle sanzioni disciplinari da applicare al personale volontario sono adottate con lo stesso regolamento previsto dall’articolo 8, anziché con specifico provvedimento.

Articolo 3 dello schema: modifiche al Capo III del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 – Prevenzione incendi

Articolo 13 - Definizione ed ambito di esplicazione.

Al fine di esplicitare meglio l’ambito di indagine e di applicazione della prevenzione incendi, il testo viene integrato anche con riferimento al rischio di esplosione.

Articolo 14 - Competenza e attività.



Al comma 2, lettera b), viene aggiornato il riferimento oltre che ai certificati di prevenzione incendi, anche ai pareri e ai verbali. Si precisa, inoltre, che il rilascio di pareri non costituisce una nuova attività espletata dal Corpo nelle procedure di prevenzione incendi in quanto già presente anche nella previgente disciplina (d.P.R. n. 37/1998), così come il rilascio del verbale nella fase di controllo dell'attività sostituisce in alcuni casi il rilascio del certificato di prevenzione incendi. Nella stessa lettera viene esplicitato anche il termine *materiali*, in quanto il termine prodotti non è esaustivo per indicare il campo di applicazione dell'attività di attestazione della conformità alla normativa di prevenzione incendi svolta dal Corpo nazionale. Analogamente, nella lettera d) dello stesso comma viene introdotto, per le stesse ragioni, il termine *prodotti* per definire il campo di applicazione dell'attività di studio, ricerca, sperimentazione e prova svolta dal Corpo nazionale ai fini antincendio. In entrambi i casi non viene ampliata l'attività già svolta dal Corpo nazionale in questo specifico settore della prevenzione incendi.

Alla lettera f), si precisa che la partecipazione alle attività di organismi collegiali di normazione tecnica fa riferimento anche a quelli nazionali, al fine di comprendere, a titolo esemplificativo, il Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e l'Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) ai cui lavori il Corpo nazionale offre da sempre il proprio contributo istituzionale di conoscenze nel campo della prevenzione incendi, in modo da consentire l'emanazione di norme di buona tecnica soprattutto nei settori di impiantistica (elettrica, energetica, antincendio, ecc.).

Nella lettera g), si evidenzia che nell'ambito della prevenzione incendi, oltre alle attività di formazione e di addestramento, rientrano anche quelle di *aggiornamento*, al fine di rendere coerente la previsione con quanto stabilito dalla normativa vigente in materia e in particolare dal decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e dal decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2011, recante procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno. Si precisa, pertanto, che l'aggiornamento rientra nell'ambito dell'attività di formazione già espletata dal Corpo nazionale con le risorse strumentali ed umane in essere e con oneri a carico dei richiedenti.

Nella lettera l) il richiamo al più generico termine di *normativa* intende sottolineare il fatto che la vigilanza ispettiva in materia di prevenzione incendi non si limita alle disposizioni emanate direttamente dal Corpo nazionale, ma riguarda anche la verifica che siano rispettate tutte le disposizioni in materia, ivi comprese le indicazioni che promanano da altri organismi sia nazionali (CEI, UNI, etc) che internazionali.

Viene, infine, aggiunta la lettera d-bis), per sottolineare l'importante attività già svolta dal Corpo nazionale anche per quanto concerne lo studio, la ricerca e l'analisi per la valutazione delle cause di incendio, con un apposito ufficio denominato Nucleo Investigativo Antincendi, da tempo istituito presso la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica.

Al comma 3 viene introdotto, per le stesse ragioni già prima evidenziate, il termine *materiali* per meglio definire il campo di applicazione dell'attività di sviluppo degli aspetti interdisciplinari della prevenzione incendi.

Articolo 15 - Norme tecniche di prevenzione incendi.

Nella rubrica viene eliminato il riferimento alle norme procedurali di prevenzione incendi, in quanto l'articolo specifica in cosa consistono le norme tecniche e l'iter per la loro approvazione, mentre al successivo articolo 16 sono specificate le procedure amministrative preordinate alla loro attuazione. Il testo dell'articolo viene integrato anche con riferimento al rischio di esplosione, per le ragioni già prima evidenziate.

Articolo 16 - Procedure di prevenzione incendi.

Le modifiche introdotte all'articolo 16, a partire dalla rubrica del medesimo, intendono dare atto dei profondi cambiamenti intervenuti nelle procedure di prevenzione incendi.

Con l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011, infatti, è stata riaccordata la disciplina sui procedimenti di prevenzione incendi con l'avvenuta introduzione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), in modo da garantire certezza giuridica al quadro normativo e coniugare l'esigenza di semplificazione con quella di tutela della pubblica incolumità. Si è passati così da un regime di tipo autorizzatorio, dove il rilascio del certificato di prevenzione incendi, a valle di una specifica procedura amministrativa, costituiva condizione necessaria per l'esercizio delle attività soggette, ad un regime di controlli a posteriori esercitati a seguito della presentazione della SCIA.

Con la riscrittura dei commi 1 e 2 viene aggiornato il vigente testo, ancora incentrato sul rilascio del certificato di prevenzione incendi. Nel primo comma sono individuati i passaggi previsti nelle nuove procedure, che vengono attivate su istanza dei soggetti responsabili delle attività soggette ai controlli antincendi e poste in essere dai Comandi dei vigili del fuoco competenti per territorio. Nel secondo comma viene confermato lo stesso strumento normativo già previsto da utilizzare sia per individuare le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi (sono confermati i requisiti in base ai quali individuare tali attività), sia per individuare le disposizioni attuative relative alle nuove procedure di prevenzione incendi e non più per disciplinare le procedure preordinate al rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Si tratta di uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'Interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. Al comma 3, nel ribadire la possibilità per i Comandi dei vigili del fuoco di chiedere un supporto valutativo al Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi (CTR) in caso di situazioni di particolare complessità, ne viene ampliato l'ambito, ora limitato al solo parere di conformità sui progetti. Viene, invece, eliminata la possibilità per i predetti Comandi di richiedere pure il parere del Comitato centrale tecnico scientifico (CCTS), in quanto si è valutato, anche sulla base dell'esperienza sinora maturata, che l'apporto del CTR possa essere considerato più indicato ed esaustivo per approfondimenti su casi specifici, rispetto alle valutazioni del CCTS, un organo centrale consultivo più orientato ad occuparsi di tematiche di portata generale, tanto che esso svolge le sue funzioni consultive soprattutto in occasione della fase di produzione delle norme tecniche di prevenzione incendi.

Le modifiche ai commi 5 e 6 sono determinate dalle necessità di aggiornamento normativo già evidenziate.

Il comma 5 precisa che, qualora l'esito dei controlli rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalla normativa di prevenzione incendi, la conseguenza non è più il mancato rilascio del certificato di prevenzione incendi e, quindi, l'impossibilità di avviare un'attività non in sicurezza dal punto di vista antincendio, ma l'adozione di provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza delle opere relative ad un'attività già avviata a seguito della SCIA, così come già previsto dal vigente comma 3 dell'articolo 19.

Nel comma 6 eventuali modifiche che comportino cambiamenti delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate determinano non più l'obbligo di richiedere un nuovo certificato di prevenzione incendi, ma quello di attivare nuovamente le procedure descritte nei commi precedenti.

Articolo 17 – Formazione.

Viene soppresso l'articolo 17 in quanto la disciplina della formazione, che riguarda non solo la prevenzione incendi ma copre uno spazio più ampio, comprensivo anche delle altre materie di



competenza del Corpo nazionale, viene, più opportunamente, inserita in un apposito capo e disciplinata dagli articoli 26 bis e ter.

Articolo 18 - Servizi di vigilanza antincendio.

Il testo del comma 4 viene integrato con riferimento a stazioni ferroviarie, metropolitane, aerostazioni, stazioni marittime, per meglio definire il campo di applicazione dei servizi di vigilanza antincendio svolti su richiesta dei responsabili delle attività interessate, ivi compresa la possibilità di esercitare il controllo remoto degli impianti di rilevazioni e allarme incendio, effettuati anche per via telematica, con collegamento alle sale operative dei Comandi dei vigili del fuoco. È stata eliminata la specificazione – ritenuta dal Consiglio di Stato non necessaria e ridondante, in quanto già contenuta nel comma 1 del medesimo articolo 18 – che il servizio di vigilanza viene svolto a titolo oneroso.

Al comma 5 l'adozione del decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, viene limitata alla sola disciplina organica dei servizi di vigilanza antincendio oggetto della disciplina dell'articolo 18. Viene eliminato il riferimento alla disciplina dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale, la cui adozione viene invece prevista nell'articolo successivo, al fine di rendere più ordinato il dettato normativo ed evitare che nello stesso provvedimento trovino regolamentazione istituti diversi.

Articolo 19 – Vigilanza ispettiva.

Viene introdotto il termine *ispettiva* per meglio qualificare l'attività di vigilanza oggetto della disciplina dell'articolo 19 e distinguerla dalla vigilanza espletata ai sensi dell'articolo 18. Viene, inoltre, precisato che tale vigilanza viene espletata anche nei luoghi di lavoro in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 81/2008.

Con il comma 3-ter, di nuova introduzione, viene precisato che con decreto del Ministro dell'Interno, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno individuate le disposizioni attuative dei servizi di vigilanza di cui all'articolo in argomento. La scelta di tale fonte normativa è conforme a quella prevista nell'articolo 18, comma 5.

Articolo 20 - Sanzioni penali e sospensione dell'attività.

Le modifiche proposte sono determinate dalla necessità di aggiornamento normativo già evidenziata a seguito dell'introduzione delle nuove procedure di prevenzione incendi. I riferimenti al rilascio o al rinnovo del certificato di prevenzione incendi sono, quindi, sostituiti in tutti e tre i commi dal richiamo alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività o dell'attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio.

Articolo 21. Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi

Al comma 1 vengono specificati gli organi del Dipartimento ai quali il Comitato può formulare proposte.

Al comma 2 viene inserito un elemento di semplificazione nell'individuazione dello strumento normativo previsto per definire composizione e funzionamento del Comitato. Sono state soppresse le parole “su proposta del Ministro dell'interno” (correzione del refuso segnalato dal Consiglio di Stato e dalla I Commissione della Camera dei Deputati).

Articolo 22 - Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi.



Al comma 1 sono aggiornate le denominazioni delle strutture periferiche del Corpo nazionale, in armonia con le modifiche apportate all'articolo 2, ed eliminato il riferimento ai procedimenti di rilascio del certificato di prevenzione incendi, sostituito da quello relativo alle nuove procedure, in linea con le modifiche introdotte negli articoli precedenti che disciplinano la prevenzione incendi. Sempre il comma 1 viene integrato con la lettera b-bis), per evidenziare la competenza attribuita al Comitato dal novellato articolo 29, comma 2.

Infine, viene modificato il comma 3 per introdurre un elemento di semplificazione nell'individuazione dello strumento normativo previsto per definire composizione e funzionamento del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, organismo consultivo che opera presso le Direzioni regionali o interregionali dei vigili del fuoco.

Articolo 22-bis - Comitato tecnico regionale in materia di pericolo di incidenti rilevanti.

In linea con le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, si dà atto dell'istituzione, in ciascuna direzione regionale o interregionale, del Comitato tecnico regionale per lo svolgimento dei compiti assegnati al Ministero dell'Interno dall'articolo 6 del citato provvedimento, che ha ridefinito la normativa in materia a seguito delle nuove disposizioni comunitarie emanate con la direttiva 2012/18/UE (c.d. "Seveso III"), che sostituisce integralmente le precedenti disposizioni in materia di controllo dei pericoli di incidente rilevante connessi con sostanze pericolose.

Articolo 23 - Oneri per l'attività di prevenzione incendi.

Il comma 1 è stato riformulato in relazione alle indicazioni espresse nel parere del Consiglio di Stato.

Al comma 3 viene precisato che l'onere finanziario per i soggetti beneficiari dei servizi di prevenzione incendi possa essere determinato, oltre che su base oraria, anche su base forfettaria in funzione delle diverse tipologie di servizi erogati, nonché viene dettagliato il richiamo alla componente dei costi relativa al consumo del carburante.

Articolo 4 dello schema: modifiche al Capo IV del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 - Soccorso pubblico.

Articolo 24 - Interventi di soccorso pubblico.

In armonia con le disposizioni contenute nella legge n. 1570 del 1941 e da ultimo nella direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1636 del 2 maggio 2006, recante indicazioni per il coordinamento operativo di emergenze, il comma 1 viene integrato con la precisazione che il Corpo nazionale svolge un necessario ruolo di coordinamento tecnico-operativo negli interventi di soccorso pubblico più complessi. Si tratta di situazioni che richiedono la presenza di una molteplicità di operatori appartenenti ad enti diversi, la cui attività va indirizzata in maniera coordinata sul luogo dell'evento fin dai primi momenti dell'intervento. La norma, pertanto, consente di individuare, immediatamente e con chiarezza, il Corpo dello Stato cui fa capo la responsabilità della direzione tecnica del soccorso.



Nello stesso comma si fa riferimento altresì alla possibilità che il Corpo promuova e partecipi ad attività congiunte e coordinate con enti e organizzazioni anche in ambiti internazionali ove, peraltro, già risulta sovente impegnato. Si tratta di attività conoscitive, esercitative, addestrative etc. che consentono la conoscenza delle reciproche modalità operative, al fine di rendere possibile la migliore integrazione tra Organismi diversi chiamati a collaborare in caso di necessità.

Al comma 2 viene eliminato il termine *tecnici*, trattandosi di una inutile ripetizione di una qualificazione degli interventi del Corpo nazionale già specificata nel primo comma.

Sempre al comma 2, la lettera a) viene integrata con il riferimento ad altre importanti tipologie di incidenti (ferroviari, stradali e aerei) e di eventi, che da sempre costituiscono teatri operativi in cui si esplica l'azione dei Vigili del Fuoco, quali frane, piene, terremoti, alluvioni o di ogni altra pubblica calamità, eventi di protezione civile per i quali resta ferma l'attribuzione delle funzioni di coordinamento in materia, ove il Corpo nazionale opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile. La Commissione per la semplificazione ha segnalato l'opportunità, pienamente condivisa, di monitorare il rapporto tra le attività dei vigili del fuoco e il sistema di protezione civile.

Per una descrizione più dettagliata degli interventi ad alto tasso di specializzazione svolti dal Corpo nazionale, si individuano nella lettera b) l'attività di ricerca, soccorso e salvataggio, anche con l'utilizzo di mezzi aerei, in ambito terrestre.

La lettera c), relativa agli interventi di contrasto ai c.d rischi NBCR (derivanti dall'utilizzo di energia nucleare e dall'uso di sostanze batteriologiche, chimiche e radiologiche), integra la previgente lettera b) con uno specifico riferimento all'impiego della rete nazionale di rilevamento della radioattività del territorio. Si tratta di un importante strumento, diffuso in maniera capillare sul territorio, con il compito di rilevare e segnalare situazioni di pericolo radiologico.

In relazione alle modifiche apportate ai commi 1 e 2 dell'articolo 24 del decreto, si precisa che sono comunque fatte salve le competenze del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico in tema di coordinamento dei soccorsi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 74/2001 e all'articolo 80, comma 39, della legge n. 289/2002. Analogamente restano ferme le competenze delle regioni in materia di soccorso sanitario.

Al comma 3 viene precisato che il Corpo Nazionale assicura il concorso alle operazioni di ricerca, soccorso e salvataggio in mare.

Al comma 4 il riferimento al comma 2 è stato esteso anche al comma 1 dell'articolo 24 del decreto, su suggerimento del Consiglio di Stato.

Il comma 5 ha lo scopo di ricondurre nel novero degli impegni assolti dal Corpo importanti esperienze e competenze maturate anche in contesti internazionali. Il Corpo nazionale, infatti, è ripetutamente intervenuto negli anni per incendi e calamità in ambito internazionale ed è stabilmente inserito nel sistema europeo e internazionale dei soccorsi.

Il Corpo nazionale ha accreditato, tra i moduli presso il Meccanismo Europeo di Protezione Civile (EUCPM) e inseriti nella banca dati europea CECIS, l'USAR, l'NBCR, l'*Aerial Forest Fires*, l'HCP (*high capacity pumping*).

Tali moduli vengono impiegati su richiesta della Unione Europea e su disposizione del Governo italiano in ambito europeo ed internazionale.

Inoltre il Corpo nazionale partecipa da svariati anni alle attività di numerosi organismi internazionali, tra i quali l'OPCW (Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche) che si occupa di trasporto di sostanze pericolose e la gestione degli incidenti, l'IAEA che si occupa della gestione degli incidenti nucleari e la sicurezza sul trasporto di sostanze radioattive e nucleari, nonché la NATO.

Tale consistente attività include la partecipazione ad operazioni di soccorso e alle esercitazioni che regolarmente sono organizzate per mantenere il richiesto livello di efficienza e di coordinamento.



Il comma 6 prevede che rimane ferma, per gli oneri di natura straordinaria sostenuti dal Corpo nazionale in occasione degli eventi di protezione civile, la possibilità di impiegare, a titolo di anticipazione con successiva rifusione, il fondo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 93 del 2013, previsto nell'ambito del richiamato programma di spesa "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico".

Il comma 7, in linea con le disposizioni di cui al comma 7-bis dell'articolo 8 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dispone che il Corpo nazionale può collaborare alla redazione dei piani di emergenza comunali e di protezione civile su istanza degli enti locali e delle regioni, previa stipula di apposite convenzioni che prevedano il rimborso delle spese sostenute dal Corpo stesso.

Il comma 9, relativo alle attività espletate dal Corpo nazionale in materia di spegnimento degli incendi boschivi, al primo periodo precisa che le strutture centrali e periferiche del medesimo Corpo svolgono anche i compiti che la legge assegna allo Stato in materia di lotta attiva agli incendi boschivi.

La modifica dà atto che, per quanto concerne la lotta aerea - con il passaggio della flotta aerea antincendio boschivo dello Stato dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno e di parte della flotta aerea del Corpo forestale dello Stato - la gestione dei mezzi aerei destinati a tale scopo è oramai sostanzialmente concentrata presso il Corpo nazionale. Per quanto riguarda la lotta a terra, ferme restando le primarie competenze delle Regioni in materia, anche le competenze svolte dal Corpo forestale in tale ambito sono state trasferite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

In merito al comma 10 - che fa salve le funzioni spettanti al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, nonché le competenze delle regioni e delle province autonome in materia di soccorso sanitario - il Consiglio di Stato e le Commissioni parlamentari auspicano che vengano garantite forme di coordinamento amministrativo e operativo, con modalità sancite da appositi strumenti di intesa. Le medesime Commissioni hanno, altresì, segnalato l'opportunità, pienamente condivisa, di assicurare un'adequata verifica, in sede applicativa e operativa, dell'efficienza e dell'effettività delle forme di coordinamento prescelte.

Il comma 12 individua lo strumento normativo per disciplinare le modalità di utilizzo dello spazio aereo da parte degli aeromobili a pilotaggio remoto del Corpo nazionale.

Infine, il comma 14 ripristina la disposizione (art. 27 legge n. 1570 del 1941), in base alla quale le amministrazioni comunali provvedono alla installazione ed alla manutenzione degli idranti antincendio stradali, nell'ambito delle risorse disponibili nei relativi bilanci.

Articolo 25 - Oneri per i servizi di soccorso pubblico.

Il comma 1 viene integrato specificando che l'onere finanziario per i soggetti beneficiari di quei particolari servizi di soccorso pubblico ivi indicati, che vengono erogati a titolo oneroso, possa essere determinato, oltre che su base oraria, anche su base forfettaria, in relazione a specifiche voci di costo.

Articolo 26 – Servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti e soccorso portuale.

Come già evidenziato in relazione ai compiti del Capo del Corpo (articolo 3 del decreto legislativo n. 139/2006), il regolamento (UE) n. 139/2014 del 12 febbraio 2014 stabilisce, all'articolo 3, che gli stati membri designano al loro interno uno o più soggetti in qualità di autorità competente, dotati dei necessari poteri e responsabilità ai fini della certificazione e della sorveglianza degli aeroporti, nonché del personale e delle organizzazioni che in essi operano.



Tale regolamento, tra le considerazioni contenute nella premessa, in particolare al punto 8, ha previsto anche che: “è necessario che in un aeroporto vengano forniti i servizi specifici di cui al capo B dell'allegato IV - Parte ADR.OPS (tra cui sono previsti i servizi di salvataggio e antincendio). In alcuni casi tali servizi non sono direttamente forniti dal gestore aeroportuale, ma da un'altra organizzazione o soggetto pubblico, o da una combinazione di entrambi. In tali casi il gestore aeroportuale, in quanto responsabile del funzionamento dell'aeroporto, deve avere concluso accordi per interfacciarsi con tali organizzazioni o soggetti per garantire la fornitura dei servizi, secondo i requisiti di cui all'allegato IV. In presenza di tali accordi e interfacce si considera che il gestore aeroportuale abbia adempiuto alle proprie responsabilità e non debba essere considerato direttamente responsabile di eventuali non conformità da parte di un altro soggetto parte dell'accordo, a condizione che abbia rispettato tutti i requisiti e gli obblighi applicabili stabiliti nel presente regolamento attinenti alla sua responsabilità e contenuti nell'accordo.”

In relazione a tali previsioni normative comunitarie, da attuarsi entro il 31 dicembre 2017, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco può adempiere pienamente ad entrambe le funzioni descritte. In particolare, con il comma 1 dell'articolo 26 dello schema di decreto assume la funzione di Autorità competente in materia di certificazione e sorveglianza sul servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti ove trova applicazione il citato Regolamento europeo. Le disposizioni comunitarie prevedono che tale autorità debba essere indipendente dai gestori degli aeroporti e dai fornitori di servizi del piazzale. Tale indipendenza è garantita mediante separazione, quanto meno a livello funzionale, tra l'autorità competente e i suddetti gestori di aeroporti e fornitori di servizi di gestione del piazzale. Gli Stati membri devono assicurare che le autorità competenti esercitino le loro funzioni in modo imparziale e trasparente. In altri termini, la normativa comunitaria non impedisce che nell'ambito della stessa organizzazione possano coesistere entrambe le funzioni (di autorità competente e di svolgimento del servizio) purché sia assicurata la distinzione, quanto meno a livello funzionale, tra i soggetti che la svolgono.

Tale funzione sarà svolta in accordo con l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale ed in particolare conformando la propria struttura organizzativa di Autorità competente ai requisiti previsti dall'allegato II del Regolamento già citato.

Nel comma 2 si dispone che il Corpo nazionale continui ad assicurare il servizio di salvataggio e antincendio nei 38 aeroporti italiani ove troverà applicazione quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 139/2014, sulla base di appositi accordi con i gestori aeroportuali, come previsto dalle medesime disposizioni comunitarie. Si tratta dei maggiori aeroporti italiani, dove il Corpo nazionale già svolge il servizio di soccorso ed antincendio sulla base delle vigenti disposizioni. La prosecuzione del servizio svolto dai vigili del fuoco trova la sua ragion d'essere non solo nelle disposizioni comunitarie, ma anche e soprattutto nella necessità di non disperdere un patrimonio di conoscenze ed esperienze maturate da personale altamente specializzato e professionalmente preparato nella prevenzione e nello spegnimento degli incendi anche in un ambito peculiare come quello aeroportuale.

Sempre nel comma 2 la tabella A, che individua gli aeroporti ove il servizio antincendio viene svolto dal Corpo nazionale, attualmente allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, viene assorbita nello stesso decreto legislativo 139 del 2006. Si precisa che la predetta tabella è stata attualizzata sia nella denominazione degli aeroporti sia in quanto in luogo dell'aeroporto di Forlì, chiuso dal 2013 e dove il relativo distaccamento aeroportuale dei vigili del fuoco è stato soppresso, è stato inserito l'aeroporto di Comiso (Ragusa), ove dal 30 maggio 2013 è stato attivato il distaccamento aeroportuale dei vigili del fuoco. Inoltre, l'elencazione supera la distinzione in classi, in linea con la regolamentazione internazionale in materia emanata dall'Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile (ICAO) e riflette l'attuale categoria dei servizi antincendi degli aeroporti nazionali, elencandoli in ordine decrescente di importanza. Rimane invariata la procedura



per modificare la predetta tabella (decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), che viene integrata con il coinvolgimento dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

Negli aeroporti non individuati dalla Tabella A, il cui servizio di salvataggio e antincendio fa capo direttamente alle Società di gestione, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco continuerà ad esercitare la funzione di regolazione, di controllo e di disciplina del servizio nel rispetto di quanto già è previsto dal codice della navigazione vigente e in conformità di quanto prevedono i nuovi regolamenti comunitari e nazionali anche per quanto riguarda la idoneità del personale addetto al servizio stesso. Di conseguenza il comma 4 viene riformulato per adeguarne il testo.

Il Corpo nazionale assicura, con personale, mezzi e materiali propri, il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi anche nei porti e nelle loro dipendenze, sia a terra che a bordo. A tal riguardo, il comma 5 viene aggiornato nella sua formulazione e modificato nella procedura di classificazione dei porti ai fini dell'espletamento del servizio e di disciplina delle modalità di svolgimento dello stesso servizio antincendio. In luogo del regolamento di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, viene indicato lo strumento del decreto adottato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

La norma transitoria di cui al comma 6 viene modificata a seguito delle variazioni introdotte nei commi precedenti: in particolare viene espunto il riferimento al mantenimento delle vigenti disposizioni concernenti gli aeroporti, oramai superate, mentre viene confermata la vigenza delle disposizioni della legge 13 maggio 1940, n. 690, per quanto attiene al soccorso portuale, fino all'emanazione del provvedimento richiamato al comma 5.

In recepimento delle indicazioni del Consiglio di Stato e analogamente a quanto evidenziato in merito all'articolo 24 del decreto, verranno effettuate analisi e verifiche dell'efficienza delle modalità di coordinamento previste fra i soggetti coinvolti.

Articolo 5 dello schema: introduzione del Capo IV-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 - Formazione

Articolo 26-bis – Formazione

Al comma 1 viene precisato che le attività di formazione riguardano le materie di cui all'articolo 1 e comprendono la diffusione della cultura sulla sicurezza nelle medesime materie. Tali attività, che ai sensi del comma 2 comprendono l'addestramento, l'aggiornamento e il rilascio delle relative attestazioni e abilitazioni vengono svolte attraverso il Corpo nazionale, anche a favore del proprio personale.

Nel comma 3 si fa riferimento all'attività formativa ed addestrativa svolta a pagamento in materia di prevenzione incendi. Trattandosi di attività effettuate sempre su istanza dei soggetti interessati, nello stesso comma viene espunta l'inutile specificazione che tali attività sono svolte nei confronti delle Forze armate a seguito di richiesta dell'Amministrazione della difesa.

Nei commi 4 e 5 viene aggiornato il riferimento normativo alle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, integrato il novero di competenze con riferimento anche a quelle intervenute successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 139/2006 - con particolare riguardo alle disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008 - esplicitando ulteriori ambiti in cui si esplica l'attività di formazione, addestramento e aggiornamento resa dal Corpo nazionale ed eliminato il richiamo al superato rilascio del certificato di prevenzione incendi.

È stato recepito il suggerimento del Consiglio di Stato e delle Commissioni Parlamentari sia della Camera sia del Senato di aggiungere nell'ultima parte del comma 4, tra i soggetti destinatari dell'attività di formazione, anche il datore di lavoro che non abbia provveduto a indicare i



responsabili e gli addetti ai servizi. Ciò in quanto le disposizioni contenute nel d.lgs. 81/2008 – come interpretate in giurisprudenza – prevedono una responsabilità diretta del datore di lavoro, laddove non proceda a conferire le deleghe in materia di sicurezza.

Viene, infine, aggiunto un ulteriore comma per precisare che il Corpo nazionale può svolgere, su richiesta degli interessati, attività di formazione, addestramento e aggiornamento per il personale e i volontari di protezione civile e dell'antincendio boschivo, nonché attività di formazione di alta specializzazione.

Articolo 26-ter. Oneri per le attività di formazione

Al comma 1 viene precisato che i servizi relativi alle attività di formazione di cui all'articolo 26-bis sono effettuati dal Corpo nazionale a titolo oneroso, attraverso il pagamento di corrispettivi determinati con lo strumento normativo individuato al comma 2.

Al comma 3 viene precisato che l'onere finanziario per i soggetti beneficiari delle attività di formazione possa essere determinato, oltre che su base oraria, anche su base forfettaria in funzione delle diverse tipologie di servizi erogati, nonché viene dettagliato il richiamo alla componente dei costi relativa al consumo del carburante.

Articolo 6 dello schema: modifiche al Capo V del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 - Disposizioni in materia di amministrazione e contabilità.

Articolo 27 - Introiti derivanti da servizi a pagamento, da convenzioni e dall'attività di vigilanza.

La modifica introdotta con il comma 1 assolve all'esigenza di indicare, con i puntuali ed aggiornati riferimenti normativi, le tipologie di servizi ed attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da cui derivano introiti a favore dello stato di previsione del Ministero dell'Interno. Viene specificato che detti introiti affluiscono al bilancio di entrata per essere assegnati al programma di spesa "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico".

In particolare, resta confermata, dal punto di vista tecnico-contabile, la procedura di riassegnazione (tramite decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze) degli introiti per i servizi in convenzione e per le attività di formazione, addestramento, aggiornamento, rilascio delle relative attestazioni e verifiche di idoneità svolta dal Corpo nazionale, ai sensi del novellato articolo 26-bis. Relativamente agli introiti derivanti dai servizi a pagamento resi in relazione alle attività di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto resta confermata l'attribuzione in bilancio (in sede di previsione e/o assestamento annuale) di una quota del sessanta per cento ad incremento dei fondi di incentivazione del personale del Corpo e di una quota del venti per cento in favore dell'Opera Nazionale di Assistenza del personale del Corpo. Il restante venti per cento rimane destinato all'Erario dello Stato. Affluiscono ai suddetti fondi di incentivazione - tramite decreti di riassegnazione - anche gli introiti per le sopra citate attività di formazione di cui all'articolo 26-bis. L'integrazione contenuta al comma 2 intende chiarire e collocare nella sede più appropriata, ovvero nella norma relativa agli introiti connessi all'attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la disposizione già prevista dal decreto legislativo n. 81/2008, all'articolo 46, comma 7, precisando anche gli elementi di dettaglio necessari a consentire l'effettivo introito di tutte le risorse riassegnate al Corpo nazionale per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

Articolo 28 - Norme in materia di amministrazione e contabilità.



La modifica, in linea con le attuali disposizioni tese a restringere il numero delle stazioni appaltanti nella Pubblica Amministrazione, introduce l'organizzazione su base regionale dei servizi amministrativo-contabili a cura delle Direzioni regionali dei vigili del fuoco, che ha portato il numero dei centri di spesa sul territorio da 100 (Comandi territoriali dei vigili del fuoco) a 18 (Direzioni regionali e interregionali).

Articolo 7 dello schema: modifiche al Capo VI del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 - Disposizioni in materia di risorse logistiche e strumentali.

La rubrica del Capo VI viene modificata in relazione al contenuto delle disposizioni ivi presenti. Infatti, gli articoli 29, 30 e 31, che vengono anch'esse in parte modificate e integrate, prevedono disposizioni in materia di sedi di servizio, alloggi per il personale del Corpo nazionale, uniformi ed equipaggiamenti. Pertanto la rubrica del Capo VI del citato decreto legislativo n. 139/2006 viene modificata, sostituendo le parole "Disposizioni finali e abrogazioni" con le parole "Disposizioni in materia di risorse logistiche e strumentali".

Articolo 29 - Mezzi, materiali, attrezzature, sedi di servizio e servizi tecnici e logistici.

Le modifiche introdotte al comma 1 attengono all'esigenza di precisare che il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile provvede alle necessità tecnico-logistiche del Corpo nazionale, anche per il tramite delle direzioni regionali. Inoltre è stato previsto che, in assenza di pregiudizio alle esigenze istituzionali, i beni mobili in uso diretto al Corpo nazionale possano essere oggetto di convenzione o di contratti di permuta, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 206, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Nel comma 2 viene specificato che i progetti e i lavori relativi alla costruzione, all'adattamento, alla manutenzione e alla riqualificazione energetica di immobili da destinare ai servizi di istituto del Corpo nazionale sono approvati dalla competente struttura del Corpo medesimo, ai fini edilizi, tecnico-amministrativi, urbanistici ed espropriativi. Viene, altresì, precisato che a tali progetti e lavori è riconosciuto il carattere di urgenza e indifferibilità, fatte salve le procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai fini della scelta del contraente. I pareri sui progetti degli immobili da destinare ai servizi di istituto sono acquisiti attraverso il Comitato Tecnico Amministrativo, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 febbraio 2014, n. 72; in caso di comprovata urgenza decretata dal Capo Dipartimento, il parere sui progetti è rilasciato dal Comitato Tecnico Regionale che opera presso le Direzioni regionali o interregionali dei vigili del fuoco, sentito il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, competenti per territorio.

Al comma 3 viene espunto il riferimento alle regioni in quanto riduttivo rispetto ai soggetti (enti locali, associazioni, privati) che possono contribuire a rafforzare il dispositivo di soccorso e antincendio attraverso la concessione in comodato d'uso al Corpo nazionale di mezzi, attrezzature, locali ed altro.

Il comma 4 risponde all'esigenza del Corpo nazionale di effettuare direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, i controlli iniziali e le verifiche periodiche inerenti i mezzi, materiali e le attrezzature utilizzati per l'attività operativa ovvero a supporto della stessa, nonché la formazione e l'abilitazione del personale per l'impiego in sicurezza dei medesimi mezzi, materiali ed attrezzature. In tal modo si recepisce quanto stabilito nel codice della strada (d.lgs 285/1996) e nel testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo n. 81 del 2008), al fine di garantire continuità, tempestività ed efficienza all'attività di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi. Si precisa che il Corpo nazionale possiede le attrezzature e le capacità



professionali per effettuare tali attività, con risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, come sottolineato nella stessa norma. Detti compiti in effetti sono programmati e realizzati, analogamente a quanto già espletato nella normale attività manutentiva e formativa, durante l'orario di servizio e compatibilmente con i compiti di intervento e di soccorso.

Nel comma 5 viene precisato che il Corpo nazionale provvede all'immatricolazione dei propri automezzi, delle unità navali e degli aeromobili, nonché agli accertamenti tecnici, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento ai veicoli in dotazione, ivi compresi quelli in prova, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti e per ragioni di allestimento. In recepimento di quanto osservato dalla I Commissione della Camera dei Deputati, l'immatricolazione di nuovi veicoli sarà preceduta da un'attività di programmazione, anche al fine di utilizzare al meglio le risorse stanziare dall'articolo 1, comma 623, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha disposto uno stanziamento pari a 70 milioni di euro per il 2017 e di 180 milioni per il periodo 2018-2030 per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituendo a tal fine un apposito fondo.

Sempre il comma 5 esonera il Corpo nazionale dall'osservanza delle limitazioni previste dall'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 2001, riguardanti le modalità e condizioni di impiego della targa per la circolazione di prova, in quanto non compatibili con le esigenze derivanti dall'organizzazione di tipo nazionale del Corpo nonché da peculiarità di natura tecnico-operativa, quali ad esempio allestimenti specifici.

Si precisa che le attività di cui al comma 5 sono già svolte dal Corpo nazionale attraverso l'Ufficio mezzi, materiali ed attrezzature della competente Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate.

In adesione a quanto indicato dalla I Commissione della Camera dei Deputati, nel testo del novellato articolo 29 le locuzioni caserme e casermaggio sono state sostituite dalle parole sedi di servizio e servizi di logistica.

Articolo 31 - Uniformi ed equipaggiamento.

Le modifiche al comma 1 sono volte a consentire la possibilità di fornire i necessari equipaggiamenti a tutto il personale del Corpo nazionale con particolare riferimento alla dotazione di dispositivi di protezione indispensabili ad operare in contesti emergenziali. La norma precisa anche che la struttura del Ministero dell'Interno che provvede alla fornitura di tale materiale è il Corpo nazionale.

La modifica al comma 2 è una diretta conseguenza della riscrittura del comma 1.

La riformulazione del comma 3 ha lo scopo di rinviare ad una fonte di rango inferiore la disciplina di dettaglio delle caratteristiche e delle modalità di uso delle uniformi e degli equipaggiamenti, dei distintivi di cui al comma 2, nonché delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi del Corpo nazionale.

La I Commissione della Camera dei Deputati ha segnalato l'opportunità che, in sede di definizione della disciplina delle uniformi, dell'equipaggiamento e dei distintivi, sia reso identificabile il personale del Corpo nazionale che opera, anche con funzioni di supporto, in contesti emergenziali. Al riguardo si precisa che tale personale opera già dotato di idonei dispositivi di protezione individuale come, ad esempio, uniformi e calzature anti infortunio e, al pari del personale operativo, è munito di una speciale tessera di riconoscimento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 64 del 2012.

Articolo 34-bis – Clausola di invarianza della spesa



Viene introdotta una specifica disposizione, contenente la clausola di invarianza della spesa riferita a tutte le norme contenute nel testo aggiornato del d.lgs. 139/2006. In tal senso è l'espressa indicazione del Consiglio di Stato, che ha ritenuto preferibile una collocazione autonoma di tale clausola, a fronte del proposto inserimento del comma 1-bis nell'articolo 34.

Articolo 35 - Norme abrogate.

In relazione alle modifiche apportate all'articolo 26 in materia di servizio antincendio negli aeroporti, vengono abrogate alcune delle norme della legge n. 930 del 1980 (articolo 2, commi 2, 3 e 4 e articolo 3) prima fatte salve nelle more di una rivisitazione della materia.

Viene, inoltre, abrogato il comma 1 dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 384, con l'obiettivo di armonizzare l'adozione del nuovo modello organizzativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con il quadro normativo vigente.

La norma della legge n. 384 del 1991, che viene abrogata, attribuisce al servizio ispettivo antincendi aeroportuale e portuale del Corpo nazionale il rilascio delle abilitazioni antincendio negli aeroporti ove il servizio di soccorso antincendio non è assicurato dal Corpo medesimo.

In tali aeroporti, cosiddetti "minori", il servizio antincendio viene svolto sotto la responsabilità del gestore dell'aeroporto o altro soggetto autorizzato dall'ENAC con personale in possesso di apposita abilitazione rilasciata dal servizio ispettivo del Corpo nazionale.

Poiché nel nuovo modello la configurazione organizzativa del citato servizio ispettivo è stata interessata da sostanziali cambiamenti, ed in linea con gli obiettivi di semplificazione delle procedure della Pubblica Amministrazione, si rende necessario un intervento per spostare il rilascio delle predette abilitazioni ad una struttura che consenta di avvicinare il più possibile la gestione delle procedure agli utenti interessati. Ciò consentirà un risparmio anche dei tempi attualmente necessari per la conclusione dell'iter di rilascio.

Con l'abrogazione della predetta norma le modifiche all'assetto previsto potranno essere adottate attraverso lo strumento normativo regolamentare ordinario, già individuato dall'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Sostituzione della tabella A del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139

Viene inserita la tabella A, in conformità a quanto disposto dall'articolo 26 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Capo II – Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Il Capo II introduce alcune modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che disciplina l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 8 dello schema di decreto modifica il Titolo I del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

Il comma 1 interviene sull'articolo 5 del novellato decreto legislativo n. 217/2005, che prevede l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco mediante concorso pubblico per titoli ed esami. La modifica introdotta al comma 2 rivede le quote di riserva, riconducendo nei limiti del dieci per cento la riserva in favore di coloro che hanno prestato servizio civile nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed elevando al trentacinque per cento la riserva in favore del personale volontario del Corpo che, alla data di scadenza del bando di concorso, sia iscritto negli elenchi da almeno tre anni



e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. A tal fine, si è ritenuto di operare una novella sul testo del vigente decreto legislativo n. 217/2005, piuttosto che intervenire sulla norma originaria (art. 1, comma 3, del D.L. n. 512/1996), a sua volta già modificata dal D.lgs n. 217/2005. Ciò sia al fine di evitare un vuoto normativo, salvaguardando altre disposizioni contenute nel citato articolo 1, comma 3, sia per consentire una lettura di più facile comprensione delle predette disposizioni, attraverso un semplice rinvio; strada, peraltro, già percorsa dal Legislatore del D.lgs n. 217/2005, che ha, nell'articolo 5, comma 2, elevato al 20% la riserva del 10% prevista dal decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, in favore di coloro che hanno prestato il servizio civile nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Come suggerito dal Consiglio di Stato e dalle Commissioni Parlamentari sia della Camera sia del Senato, è stata introdotta una specifica previsione per puntualizzare che i posti riservati, eventualmente non ricoperti, saranno devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a concorso.

Resta invece sottinteso che i requisiti generali prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, secondo i principi generali in materia di procedure concorsuali.

Il comma 2 interviene sull'articolo 12 del novellato decreto legislativo n. 217/2005, modificando la disciplina per la promozione alla qualifica di capo squadra, mediante la previsione di un concorso interno per titoli e la frequenza di un corso di formazione professionale. Tale previsione normativa ha sostanzialmente sostituito il meccanismo, attualmente previsto, del c.d. "doppio binario" (sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno riservato ai vigili del fuoco coordinatori, previo superamento di un concorso per soli titoli, e quaranta per cento dei posti per i vigili del fuoco con almeno sei anni di servizio e che abbiano frequentato con profitto specifici corsi di aggiornamento professionale, attraverso un concorso interno per titoli ed esame).

La norma prevede che, fermo restando il limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, possa partecipare al concorso interno il personale che alla predetta data rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore. In un'ottica semplificativa è stato, quindi, soppresso il concorso interno per titoli ed esami previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera b), del vigente decreto legislativo n. 217/2005.

Il comma 3, per la medesima finalità modifica le procedure concorsuali per la promozione alla qualifica di capo reparto, previste all'articolo 16, comma 1, lettere a) e b) del testo vigente. Anche in questo caso è stato previsto lo svolgimento di un concorso interno per titoli e la frequenza di un corso di formazione professionale per il personale che alla predetta data rivesta la qualifica di capo squadra esperto, sostituendo il meccanismo, attualmente previsto, del "doppio binario". In adesione alle osservazioni del Consiglio di Stato e della I Commissione della Camera dei Deputati in entrambe le norme la locuzione anzianità anagrafica è stata sostituita dalle parole maggiore età anagrafica.

Il comma 4, afferisce all'articolo 21 del novellato decreto legislativo n. 217/2005, nel quale sono state confermate le vigenti modalità di accesso al ruolo degli ispettori tecnici antincendi (50% dei posti disponibili per concorso pubblico e 50% per concorso interno). Per quanto concerne il concorso pubblico è stata introdotta la riserva dei posti, pari a un decimo dei posti, a favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del bando, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di 200 giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti dalla legge. Ciò al fine di valorizzare le professionalità che si sono sviluppate e formate nel corso degli anni all'interno del Corpo nazionale. L'espressione "un decimo dei posti" - allineata alla invariata previsione contenuta nel comma 1, lett. a), dell'articolo 21 relativa alla riserva di "un sesto dei posti" agli appartenenti al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto - è finalizzata a rendere inequivoco che la percentuale di riserva non va computata sul totale dei posti messi a concorso, ma soltanto sul 50% dei medesimi destinati ai



soggetti che superino il concorso pubblico per titoli ed esami. In tal senso è stato accolto quanto segnalato dal Consiglio di Stato e dalla I Commissione della Camera dei Deputati. Tali osservazioni, formulate anche per le procedure concorsuali pubbliche di cui agli articoli 97 e 108 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono state recepite nel testo normativo, ove, attraverso l'esplicito richiamo al concorso pubblico già presente nella norma e l'espunzione delle parole "messi a concorso", si dà atto che la riserva non va computata sul totale dei posti messi a concorso, ma soltanto sul 50% dei medesimi, destinati ai soggetti che superino il concorso pubblico per titoli ed esami.

Gli articoli 9 e 10 dello schema di decreto modificano il Titolo II e III del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

In particolare, negli articoli 41, 53, 62, 97, 108, 119 e 126 che disciplinano, rispettivamente, l'accesso, mediante pubblico concorso, alle qualifiche iniziali dei ruoli dei direttivi, dei direttivi medici, dei direttivi ginnico-sportivi, dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili, dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici, dei funzionari amministrativo-contabili direttori e dei funzionari tecnico-informatici direttori, è stata prevista una riserva del 10% per il personale volontario del Corpo.

Nella medesima finalità di valorizzazione di personale volontario formato all'interno del Corpo, l'articolo 88, in relazione all'assunzione nelle qualifiche di operatore e di operatore tecnico, che avviene mediante selezione tra i cittadini italiani iscritti nelle liste di collocamento, viene novellato con l'introduzione del comma 2-bis. In tale comma, si prevede che la selezione avvenga con precedenza in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che alla data indicata nel bando di offerta, diramato a cura dei competenti centri per l'impiego, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.

L'articolo 11 dello schema di decreto modifica il Titolo IV del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 21

La modifica all'articolo 132, comma 1, e l'introduzione dell'articolo 132-bis riguardano la possibilità di accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco riconosciuta, attraverso il meccanismo della mobilità, al personale dei Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano e della regione Valle d'Aosta, nei limiti stabiliti dall'articolo 132 bis. Tale norma deroga a quanto previsto dall'articolo 70, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che esclude per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la procedura di mobilità tra amministrazioni.

Con riferimento all'articolo 134 del novellato decreto legislativo n. 217/2005, concernente il mutamento di funzioni e trasferimento di ruolo per sopravvenuta inidoneità psico-fisica, si è ritenuto necessario non disperdere l'esperienza professionale maturata. Pertanto, il personale riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica di appartenenza transita, a domanda, nei ruoli del personale che espleta funzioni tecniche, amministrativo-contabili o tecnico-informatiche. La particolare attenzione per tali fattispecie si giustifica alla luce del considerevole aumento, negli ultimi anni, del numero di unità del personale operativo giudicato inidoneo in forma parziale ai servizi d'istituto, con effetti negativi sulla piena funzionalità dei servizi istituzionali di soccorso. Su segnalazione dal Consiglio di Stato e delle Commissioni Parlamentari di Camera e Senato, si è chiarito che la norma concerne unicamente il personale di ruolo. Su specifico suggerimento della I Commissione della Camera, è stato previsto, per il personale transitato, lo svolgimento di un adeguato percorso formativo.



L'articolo 143, in materia di scrutini di promozione, è stato integrato con la previsione che ai fini del computo dell'anzianità di servizio, richiesta al personale per l'ammissione agli scrutini di promozione, ai concorsi interni e alle riserve nei concorsi pubblici, si tiene conto della data di inquadramento giuridico nella qualifica e della sussistenza di eventuali cause di perdita dell'anzianità.

L'articolo 12 dello schema di decreto sostituisce le tabelle A e B del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Le nuove tabelle recepiscono il recente assorbimento del personale del Corpo forestale dello Stato. La tabella B è stata aggiornata alla luce del D.M. 30 aprile 2015, n. 103 (modificativo della tabella A) e del D.M. 24 settembre 2014, recante l'individuazione degli incarichi dirigenziali non generali da conferire ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Capo III – RUOLI SPECIALI ANTINCENDIO BOSCHIVO (AIB) A ESAURIMENTO

Il Capo III dello schema di decreto disciplina l'istituzione dei ruoli speciali ad esaurimento delle 390 unità di personale del Corpo forestale trasferite al Corpo nazionale, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, individuati nella tabella B allegata al citato decreto legislativo.

In particolare l'articolo 13 prevede che tale personale, ai fini dell'inquadramento nei ruoli e nelle qualifiche così istituite, mantiene la stessa anzianità di servizio e lo stesso ordine di ruolo. Inoltre, viene specificato che al predetto personale si applicano le disposizioni vigenti per il corrispondente personale del Corpo nazionale in materia di stato giuridico, progressione in carriera e trattamento economico.

Al comma 3 viene precisato che le cessazioni progressivamente determinatesi nei ruoli a esaurimento AIB alimentano le facoltà assunzionali dei ruoli ordinari del Corpo nazionale.

Al comma 4 viene introdotta una norma finalizzata ad assicurare la funzionalità del servizio AIB, in caso di eventuali carenze del personale proveniente dai ruoli a esaurimento AIB, attraverso il temporaneo impiego del personale dei ruoli ordinari del Corpo nazionale e senza pregiudizio della progressione in carriera del personale dei ruoli a esaurimento AIB.

Capo IV – NORME TRANSITORIE

Il Capo IV dello schema di decreto disciplina le norme transitorie.

In particolare, con l'articolo 14 il legislatore intende chiarire che i passaggi di qualifica disposti in attuazione delle norme ordinarie vigenti che conseguono all'attribuzione giuridica delle qualifiche superiori non determinano nuovi o maggiori oneri e che le spese conseguenti alle promozioni di cui trattasi sono a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio. Tale previsione normativa (invarianza di spesa e ricorso agli ordinari stanziamenti di bilancio) si applica anche qualora le procedure concorsuali per i passaggi di ruolo e per i passaggi alle qualifiche apicali di un medesimo ruolo subiscano dilazioni.

Nella medesima disposizione, viene precisato che nelle more dell'adozione del regolamento afferente al personale volontario, sono istituiti, presso ciascun Comando provinciale dei vigili del fuoco, i due elenchi di cui al novellato articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 139 del 2006, rispettivamente per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale e per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale. In detti elenchi confluiscono, a domanda, in via alternativa, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco già iscritti nell'unico elenco attualmente in vigore, tenuto presso i Comandi provinciali dei vigili del fuoco, il quale viene contestualmente soppresso.



In combinato disposto con l'articolo 2 dello schema di decreto e su indicazione della I Commissione della Camera dei Deputati, è stato introdotto un comma 3 per precisare che l'elenco relativo al personale volontario richiamato in servizio ed assegnato presso le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è ad esaurimento e vi possono confluire i volontari del Corpo che siano iscritti da almeno tre anni negli elenchi in vigore tenuti presso i Comandi provinciali dei vigili del fuoco e che abbiano effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.

Il comma 4 indica la fonte normativa di riferimento per la copertura delle spese relative al personale volontario.

Su indicazione della I Commissione della Camera dei Deputati è stata introdotto il comma 5 che contempla la possibilità per il Corpo nazionale di prevedere l'assunzione di ulteriori profili professionali tecnici e specialistici, in relazione agli specifici interventi di soccorso pubblico e dei servizi di prevenzione incendi, quali, ad esempio, geologi, biologi, chimici e fisici.

CAPO V - DISPOSIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE E FINALI

Il Capo V reca le disposizioni economico-finanziarie e finali.

L'articolo 15 dello schema di decreto (Fondo per l'operatività del soccorso pubblico), comma 1, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno nell'ambito del programma di spesa "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico", un fondo per valorizzare le peculiari condizioni di impiego professionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, conseguenti alla revisione ordinamentale di cui al presente decreto.

Ai sensi del comma 2, il fondo è alimentato dalle risorse previste dall'articolo 1, comma 365, lettera c) primo e secondo periodo della legge n. 232 del 2016.

Il comma 3 prevede sia la cessazione al 30 settembre 2017 del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del richiamato articolo 1, comma 365, che la corresponsione al personale in servizio al 1° ottobre 2017 a titolo di una tantum di un assegno pro capite di 350 euro.

Il comma 4 prevede che entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuati, nel rispetto dei principi di delega, le modalità di utilizzazione delle risorse disponibili nel fondo di cui al comma 1, con il vincolo delle decorrenze già esplicitate in precedenza. Il predetto d.P.C.M. potrà prevedere:

- l'incremento del valore delle componenti retributive, diverse dal trattamento stipendiale, erogate al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con esclusione di quello appartenente ai ruoli dei dirigenti. Anche allo scopo di valorizzare i compiti di natura operativa. L'individuazione degli istituti retributivi da finanziare, le modalità di attribuzione e le misure degli incrementi retributivi saranno stabilite con ricorso alle procedure negoziali ai sensi degli articoli 34 e 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, fatti salvi gli effetti dei procedimenti negoziali non ancora definiti;
- misure di esenzione fiscale del trattamento economico accessorio in favore del personale del Corpo percettore di un reddito annuo utile ai fini fiscali non superiore a 28.000 euro.

Il d.P.C.M. potrà, infine, riservare una quota dello stanziamento del fondo a finanziare eventuali ulteriori interventi di riordino delle carriere e dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da prevedere in sede di intervento correttivo al presente decreto.



Su indicazione della Commissione V della Camera dei Deputati è stato inserito il comma 5 per precisare che lo schema del d.P.C.M. è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari; tali pareri devono essere resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.

L'articolo 16 dello schema di decreto (clausola di salvaguardia retributiva) prevede, al comma 1, la disciplina per il pagamento dei compensi per lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili fuoco per le attività di istituto svolte nel primo semestre dell'anno; l'autorizzazione a detto pagamento avviene comunque nei limiti massimi stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1977, n. 422, relativo all'anno precedente.

La norma fa riferimento al numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario, che, ai sensi del predetto articolo 1, primo comma, deve essere stabilito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, limitandosi, nelle more del perfezionamento dell'annuale decreto, a consentire l'autorizzazione al pagamento delle prestazioni lavorative rese dal citato personale oltre l'orario ordinario di lavoro, solo ai primi sei mesi dell'anno.

Tale salvaguardia assicura regolarità nell'erogazione dei compensi al personale del Corpo che svolge peculiari e rischiose attività lavorative, mantenendo ferma l'esigenza del perfezionamento dell'annuale provvedimento autorizzativo previsto dal richiamato articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1977, n. 422.

L'articolo 17 prevede la clausola di invarianza finanziaria, con esclusione dell'articolo 15.

Su indicazione della Commissione V del Senato, è stato inserito il comma 2 al fine di precisare che la determinazione delle tariffe di cui ai novellati articoli 23 e 25 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 deve avvenire in misura tale da garantire, in ogni caso, la copertura integrale dei costi del servizio.

L'articolo 18 dello schema contiene le "Disposizioni finali".

Il comma 1 prevede che, entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, siano modificate le vigenti disposizioni concernenti le direzioni regionali e interregionali del Corpo nazionale (decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, e successive modificazioni) e il regolamento di servizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64.

Con il comma 2 si interviene sulla disciplina dell'articolo 13 della legge 5 dicembre 1988, n. 521, assegnando al Capo del Corpo la competenza – attualmente attribuita al Ministro dell'interno – relativa al rilascio dei titoli per l'esercizio delle attività di volo del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Si tratta di provvedimenti di natura tecnico-amministrativa che, alla luce dell'evoluzione normativa in materia, possono pienamente rientrare nella sfera di attribuzioni proprie dei dirigenti generali del Ministero dell'Interno. Ciò in linea con quanto stabilito dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel quale è confluito il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che già conteneva l'esplicitazione del principio di separazione delle competenze dell'Autorità politica da quelle della dirigenza amministrativa.

Si sottolinea che il Regolamento di servizio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (DPR 28 febbraio 2012, n. 64), introduce una disciplina in sintonia con l'evoluzione normativa sopra delineata, disponendo che sia il Dipartimento, nel caso venga accertata l'inidoneità a svolgere l'attività specialistica, a procedere d'ufficio alla revoca del titolo.



Attualmente, con decreti del Ministro dell'Interno del 10 dicembre 2014, il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stato già delegato al rilascio dei titoli e individuato quale dirigente cui compete la revoca dei medesimi titoli. La disposizione è, pertanto, finalizzata a eliminare la disarmonia normativa in merito al rilascio dei titoli per l'esercizio delle attività di volo del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riconducendo al Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltre alla revoca, anche la competenza al rilascio dei predetti titoli.

Il comma 3 dell'articolo in esame prevede una sostituzione del comma 1 dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, concernente lo stato giuridico, l'orario di lavoro e il trattamento economico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche. In particolare, viene esplicitato l'assoggettamento di tali istituti alle vigenti disposizioni che si applicano al personale in regime di diritto pubblico, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

È stato infine introdotto il comma 4 per chiarire che fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni novellate con il presente schema di decreto continuano ad applicarsi le norme vigenti. In tal senso l'indicazione del Consiglio di Stato e delle Commissioni Parlamentari di Camera e Senato relativa al novellato articolo 16 del decreto legislativo n. 139/2006 è stata estesa a tutti i provvedimenti interessati dallo schema di decreto.

La precedente formulazione del comma 4 è stata soppressa in quanto eventuali maggiori oneri di natura previdenziale, che dovessero emergere per effetto dei miglioramenti economici derivanti dall'attuazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 15, comma 4, del presente decreto, troveranno integrale copertura finanziaria nell'ambito dei medesimi provvedimenti attuativi.

Ulteriori profili relativi ai pareri sull'Atto Governo 394

A completamento del quadro illustrativo concernente il testo dell'atto governo n. 394, comprensivo sia dello schema di decreto legislativo, sia delle relazioni, riformulati alla luce dei pareri espressi dal Consiglio di Stato, dalla Conferenza unificata e dalle competenti Commissioni parlamentari, si forniscono di seguito ulteriori elementi.

Alcune osservazioni approvate dalla I Commissione della Camera dei Deputati, come quelle di cui alle lettere h, i, j, k, q, r, u, w ed x concernenti, ad esempio, l'istituzione di ruoli tecnici, di ruoli direttivi speciali, di ruoli direttivi e dirigenziali per il personale SATI, la valorizzazione del personale specialista, come gli aeronaviganti ivi inclusi gli elisoccorritori, la semplificazione dei passaggi di carriera, e dal Consiglio di Stato con riferimento alla valorizzazione dei funzionari direttivi appartenenti ai ruoli operativi del Corpo nazionale, necessitano, per la loro realizzazione, di approfondita valutazione e di importanti e complessi interventi ordinamentali, oltre che della puntuale definizione delle relative risorse finanziarie.

Al riguardo, come esplicitamente indicato anche dalla citata Commissione parlamentare, il testo potrà essere integrato attraverso il meccanismo di revisione previsto dalla stessa legge Madia, che consente di adottare disposizioni integrative e correttive entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Sul punto occorre evidenziare anche che lo stesso articolo 15 dello schema di decreto ha previsto un apposito strumento, attraverso l'adozione, entro tre mesi dall'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per individuare, nel rispetto dei principi di delega, le modalità di utilizzazione delle risorse disponibili. La norma prevede espressamente che il predetto decreto potrà riservare una quota delle risorse stanziata a finanziare ulteriori interventi di riordino delle carriere e dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Per quanto concerne l'osservazione della I Commissione della Camera dei Deputati di cui alla lettera b, si ritiene che la disposizione proposta verrebbe ad alterare l'attuale assetto organizzativo del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, disciplinato da altre fonti normative e segnatamente dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e dal decreto del presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398. Si verrebbe, pertanto, a configurare un possibile eccesso di delega, atteso che l'esercizio della stessa è così delimitato: "ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo".

In ordine ai "presupposti" individuati nel parere della Commissione V del Senato, si richiama quanto già specificato anche nella relazione tecnica in merito: all'istallazione e alla manutenzione degli idranti antincendio stradali da parte delle amministrazioni comunali, che avviene nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente; alle funzioni previste dall'articolo 7, comma 2, relativo alle risorse logistiche e strumentali, che sono effettuate con le risorse umane, strumentali e finanziarie in dotazione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; alle disposizioni relative al personale introdotte dall'articolo 11, comma 4, e dall'articolo 14, dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; al regime delle decorrenze previste per l'accesso alle qualifiche dei capi squadra e dei capi reparto di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, già previsto a legislazione vigente, che non determinano un'anticipazione o un'accelerazione delle successive progressioni di carriera, né effetti sul trattamento di fine servizio.

Infine, per quanto riguarda il parere della Conferenza unificata, favorevole con due osservazioni espresse dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, si evidenziano le seguenti considerazioni.

Nella prima osservazione si richiedono modifiche all'articolo 24, commi 1 e 2, lettera b), del decreto legislativo n. 139/2006 al fine di far salve competenze del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS). Si tratta di preoccupazioni evidenziate dal predetto CNSAS in più sedi e attraverso vari documenti.

Al riguardo, si premette che lo schema di decreto legislativo, nel dare attuazione alla delega prevista dall'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, procede alla revisione e al riassetto della normativa che disciplina le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi, protezione civile, difesa civile e incendi boschivi, nonché l'ordinamento del personale, in modo da assicurarne l'unitaria coerenza giuridica.

In tale contesto vanno inquadrare anche le modifiche introdotte ai citati commi dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 139/2006: esse sono, infatti, finalizzate ad aggiornare le norme che disciplinano solo ed esclusivamente l'attività di soccorso pubblico del Corpo nazionale, al fine di renderle più intelligibili ed efficaci. Sicché, non si ritiene sussistano i paventati profili di "preoccupazione" per quanto attiene alle attività di precipua competenza del soccorso alpino.

Inoltre, si tratta di disposizioni pienamente in linea anche con le indicazioni operative emanate dal Dipartimento della Protezione Civile, che individua il direttore tecnico dei soccorsi nella figura del Comandante provinciale dei vigili del fuoco o del responsabile delle squadre VVF presenti, ad esempio, sul luogo dell'incidente ferroviario o che coinvolge sostanze pericolose, con il compito di definire le priorità degli interventi da attuare e di espletare le necessarie attività di coordinamento.

Anche per gli aspetti contemplati nei richiamati commi dell'articolo 24 relativi agli interventi effettuati dal Corpo nazionale in caso di eventi di protezione civile, ove il Corpo opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, di cui fa parte anche il Soccorso Alpino, le modifiche apportate sono state pienamente condivise con il Dipartimento della Protezione Civile.

Per quanto concerne la seconda osservazione, si condivide l'opportunità di approfondire le tematiche dei rapporti tra le attività dei vigili del fuoco e il sistema di protezione civile, con



26.05.2017

particolare riferimento al mondo del volontariato. Al riguardo, in sede di esercizio della delega al Governo, prevista dalla legge n. 30 del 2017, per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile, potrebbe rinvenirsi l'ideale momento di approfondimento richiesto.



Relazione tecnica

CAPO I: MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 8 MARZO 2006, N. 139

Articolo 1 dello schema: modifiche al Capo I del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 - Ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Le modifiche alle disposizioni del Capo I non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato poiché si sostanziano in interventi volti ad offrire una migliore e più aggiornata definizione della struttura e delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Al riguardo, la riformulazione dell'articolo 4, comma 1, recante la disciplina dei distaccamenti volontari, stabilisce che l'istituzione di nuovi presidi operativi volontari possa essere disposta anche nell'ambito di accordi con regioni ed enti locali, laddove detti Enti contribuiscano mediante l'assegnazione in uso gratuito di strutture, mezzi e strumenti operativi. Resta inteso che gli oneri a carico dello Stato derivanti dall'eventuale istituzione di nuovi distaccamenti volontari sono sostenuti sempre nell'ambito delle ordinari stanziamenti di bilancio del Programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Articolo 2 dello schema: modifiche al Capo II del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 - Sezione I – Personale

In merito alle modifiche apportate al Capo II, recante disposizioni in materia di personale permanente e volontario, si segnala che restano vigenti gli ordinamenti giuridici, retributivi e pensionistici del personale iscritto nell'elenco istituito per le necessità dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale.

Invece, per il personale volontario iscritto nell'elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su indicazione della I Commissione della Camera dei Deputati, è stata introdotta una disposizione che prevede che tale personale può essere oggetto di eventuali assunzioni in deroga, con conseguente trasformazione del rapporto di servizio in rapporto di impiego con l'amministrazione. La norma non comporta nuovi e maggiori oneri, in quanto saranno gli eventuali provvedimenti legislativi, concernenti le suddette assunzioni in deroga a prevedere la relativa copertura finanziaria.

Articolo 3 dello schema: modifiche al Capo III del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 – Prevenzione incendi

Relativamente alle modifiche del Capo III, si precisa, con particolare riguardo all'articolo 14, concernente le attività di prevenzione incendi, che le modifiche apportate non attribuiscono nuove competenze al Corpo nazionale, come più ampiamente esplicitato in relazione illustrativa, ma definiscono meglio l'ambito delle attività già esercitate con le risorse in essere e nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Relativamente all'articolo 16, che disciplina le procedure di prevenzione incendi, si precisa che le modifiche apportate ai commi 1 e 6, conseguenti alle novità introdotte dal legislatore nel 2011 e più ampiamente riportate nella relazione illustrativa, non hanno comportato un incremento delle attività a carico dei Comandi dei vigili del fuoco, ma una loro diversa articolazione e, soprattutto, una semplificazione delle stesse (ad esempio per le attività meno complesse e con un minor livello di rischio non è più necessaria la fase di approvazione del progetto e il rilascio del relativo parere, i controlli vengono effettuati a campione).

Dalla riformulazione del dettato normativo non derivano, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.



Anche con riguardo ai servizi di vigilanza antincendio disciplinati dall'articolo 18, le funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di prevenzione incendi, vengono svolte con le risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie assegnate a legislazione vigente.

Non derivano nuovi o maggiori oneri anche dal funzionamento dei Comitati regionali in materia di pericolo di incidenti rilevanti già previsti dal decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 che, ai sensi dell'articolo 22-bis, sono istituiti presso ciascuna Direzione regionale o interregionale per un totale di 18 organismi, peraltro già operanti in base alla previgente legislazione in materia (articolo 19 del decreto legislativo n. 334/1999 e articolo 22, comma 2 del decreto legislativo n. 139/2006 abrogato dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 105/2015). La partecipazione del personale del Corpo nazionale o di altre Amministrazioni dello Stato alle attività di tali organismi - si specifica - non determina la corresponsione di gettoni o altri emolumenti ai sensi dell'articolo 10, comma 9, del decreto legislativo 105/2015.

L'articolo 23, individua, al comma 1, i servizi e le attività di prevenzione di cui al Capo III resi a titolo oneroso. Relativamente ai servizi di vigilanza antincendio, il comma 3 prevede che le tariffe praticate ai beneficiari dei servizi medesimi, fissate con decreto interministeriale e corrispondenti all'onere finanziario sostenuto dal Corpo nazionale, possano essere determinate, oltre che su base oraria, anche forfettariamente e che in tale corrispettivi siano inclusi altresì i costi relativi al consumo di carburante per i mezzi impiegati.

Articolo 4 dello schema: modifiche al Capo IV del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 - Soccorso pubblico

Il Capo IV disciplina le attività di soccorso rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Dette attività sono rese a titolo gratuito per i soggetti beneficiari laddove sussista un imminente pericolo di danno a persone o cose. Il Corpo nazionale svolge ordinariamente le predette attività nell'ambito delle dotazioni di bilancio assegnate a legislazione vigente.

Le disposizioni dell'articolo 24, comma 3 non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dato il valore meramente ricognitivo della norma con cui si riconosce, nell'ambito dei compiti istituzionali del Corpo nazionale, il concorso dello stesso nelle operazioni di ricerca, soccorso e salvataggio in mare.

Gli oneri derivanti dagli interventi indicati al comma 5, svolti in contesti internazionali su richiesta degli organi competenti, restano comunque a carico degli enti richiedenti.

Ai sensi dell'articolo 24, comma 6, concernente le attività di soccorso tecnico urgente svolte dal Corpo nazionale in occasione di interventi di protezione civile, si conferma la possibilità di impiegare, a titolo di anticipazione con successiva rifusione da parte del Dipartimento della Protezione Civile o da altri soggetti individuati dalla legislazione d'urgenza, il fondo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 93 del 2013, previsto nell'ambito del richiamato programma di spesa "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico".

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge n. 225 del 1992, infatti, è componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile ed è la struttura che più di ogni altra è chiamata ad intervenire operativamente nei più diversificati contesti emergenziali a protezione della vita e dell'integrità dei beni pubblici e privati. A questo impegno del tutto eccezionale è evidentemente connesso un altrettanto straordinario impegno sul piano finanziario, cui è necessario fare fronte con immediatezza, trattandosi di attività urgenti e non procrastinabili, al fine di mantenere inalterata la macchina operativa del soccorso pubblico.

La disposizione non ha contenuti innovativi e non dà luogo a nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato. Gli effetti di spesa derivanti dal verificarsi degli eventi emergenziali sono finanziati con specifiche ordinanze di protezione civile (che destinano le risorse del fondo nazionale di protezione civile) o con altri strumenti legislativi ad hoc.



Il successivo comma 7 disciplina, attraverso la stipula di convenzioni *ex* articolo 17 della legge 246 del 2000, il rimborso da parte degli Enti Locali delle spese sostenute dal Corpo nazionale nei casi in cui il medesimo è chiamato a collaborare alla redazione dei piani di emergenza comunali di protezione civile. Il richiamo al citato articolo 17 consente la riassegnazione in bilancio dei suddetti rimborsi. Il comma 14 sancisce l'obbligo per le amministrazioni comunali di provvedere all'installazione ed alla manutenzione degli idranti antincendio stradali, nell'ambito delle risorse finanziarie presenti nei relativi bilanci.

L'articolo 25, concernente i servizi di soccorso resi a titolo oneroso su istanza del beneficiario laddove non sussiste un imminente pericolo di danno a cose o persone, dispone che le tariffe praticate ai beneficiari dei servizi, fissate con il decreto interministeriale di cui all'articolo 23, comma 2, possano essere determinate, oltre che su base oraria, anche forfettariamente e che in tale corrispettivi siano inclusi anche i costi relativi al consumo di carburante per i mezzi impiegati.

La riformulazione dell'articolo 26, concernente i servizi di soccorso aeroportuali e portuali, è volta all'individuazione puntuale dei compiti affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In relazione a quanto segnalato dalla Commissione V del Senato, si precisa che la tabella A annessa al provvedimento è stata aggiornata sia nella denominazione degli aeroporti sia in quanto in luogo dell'aeroporto di Forlì, chiuso dal 2013 e dove il relativo distaccamento aeroportuale dei vigili del fuoco è stato soppresso, è stato inserito l'aeroporto di Comiso (Ragusa), ove dal 30 maggio 2013 è stato attivato il distaccamento aeroportuale dei vigili del fuoco. Essa, pertanto, elenca i 38 aeroporti ove il servizio antincendio viene già svolto dal Corpo nazionale, rimanendone immutati gli ambiti. Tale tabella è attualmente allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930 che viene, conseguentemente, abrogata. Si conferma, pertanto, che il predetto servizio continua ad essere svolto dal Corpo nazionale con le risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate a legislazione vigente.

Articolo 5 dello schema: modifiche al Capo IV-bis del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 – Formazione

L'articolo 26-bis, comma 1, precisa che le attività di formazione riguardano le materie di cui all'articolo 1 e comprendono la diffusione della cultura sulla sicurezza nelle medesime materie. Si sottolinea che l'attività di formazione ivi prevista, peraltro anche oggetto di apposite convenzioni, è resa dal Corpo nazionale con le risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie assegnate a legislazione vigente. Si tratta di attività già prevista, quale, ad esempio, quella di cui all'articolo 5, comma 3, della legge n. 353/2000 in materia di antincendio boschivo, quella di cui all'articolo 12 della legge n. 469/1961 per attività di particolare specializzazione e quella per la formazione dei volontari di protezione civile.

Nel comma 3 si fa riferimento all'attività formativa ed addestrativa svolta a pagamento in materia di prevenzione incendi. Nei commi 4 e 5 del medesimo articolo viene aggiornato il riferimento normativo alle vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, integrato il novero di competenze con riferimento anche a quelle intervenute successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 139/2006 - con particolare riguardo alle disposizioni del decreto legislativo n. 81/2008 - esplicitando ulteriori ambiti in cui si esplica l'attività di formazione, addestramento e aggiornamento resa dal Corpo nazionale ed eliminato il richiamo al superato rilascio del certificato di prevenzione incendi. Viene, infine, aggiunto un ulteriore comma (il 6) per precisare che il Corpo nazionale può svolgere, su richiesta degli interessati, attività di formazione, addestramento e aggiornamento per il personale e i volontari di protezione civile e dell'antincendio boschivo, nonché attività di formazione di alta specializzazione.

L'articolo 26-ter, al comma 1, precisa che i servizi relativi alle attività di formazione di cui all'articolo 26-bis sono erogati dal Corpo nazionale a titolo oneroso, attraverso il pagamento di corrispettivi, determinati con lo strumento normativo individuato al comma 2 (decreto del Ministro



dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), che potranno essere differenziati per le attività rese a favore delle Amministrazioni dello Stato.

Al comma 3 viene precisato che l'onere finanziario per i soggetti beneficiari delle attività di formazione possa essere determinato, oltre che su base oraria, anche su base forfettaria in funzione delle diverse tipologie di servizi erogati, nonché viene dettagliato il richiamo alla componente dei costi relativa al consumo del carburante. La norma non ha effetti sui saldi di finanza pubblica poiché non innova il precedente regime che già contemplava la riassegnazione delle somme introitate.

Articolo 6 dello schema: modifiche al Capo V del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 - Disposizioni in materia di amministrazione e contabilità

Il Capo V reca disposizioni in materia di amministrazione e contabilità.

L'articolo 27, comma 1, dispone, al primo periodo, l'iscrizione nello stato di previsione delle spese degli introiti derivanti dai servizi a pagamento e dalle attività rese a titolo oneroso di cui ai precedenti articoli 23, 25 e 26-ter del presente decreto, nonché dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 246 del 2000, dell'articolo 3 del decreto-legge n. 275/1995 e dell'articolo 7-bis della legge n. 89 del 2005. Il secondo periodo del comma 1 destina ai fondi incentivanti del personale gli introiti derivanti, rispettivamente, dai servizi a pagamento resi in relazione alle attività di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto e dalle attività di cui all'articolo 26-bis. Si specifica, al riguardo, che il vigente quadro normativo autorizza:

- ai sensi degli accordi negoziali con le rappresentanze sindacali del personale, l'attribuzione ai fondi di incentivazione del personale del Corpo, nella misura del sessanta per cento, dei proventi derivanti dai servizi a pagamento di cui all'articolo 14, comma 2. Dette risorse sono iscritte alle pertinenti voci di bilancio in sede di formazione del bilancio di previsione e con legge di assestamento. Si aggiunge al riguardo che i medesimi proventi, per la quota del venti per cento sono destinati, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 734 del 1973 in favore dell'Opera nazionale di Assistenza del personale. Dall'esercizio finanziario 2008 fino all'anno 2016 l'iscrizione in bilancio della predetta quota è stata assoggettata alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 615, della legge n. 244 del 2007. A decorrere dall'anno 2017 si applicano le disposizioni di cui al comma 617-bis del citato articolo 2.
- l'iscrizione in bilancio, mediante procedura di riassegnazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 512 del 1996, dei proventi delle attività di formazione di cui all'articolo 26-bis, comma 4, del presente decreto nonché quelle in materia di prevenzione incendi erogate ai sensi dell'articolo 7-bis della legge n. 89 del 2005.

In tale ambito rientrano anche le attività formative di cui all'articolo 26-bis, comma 6, del presente decreto, i cui oneri sono comunque posti a carico degli interessati richiedenti; gli introiti di dette attività sono oggetto di riassegnazione.

Il comma 2 dell'articolo 27 chiarisce e colloca nella sede più appropriata, ovvero nella norma relativa agli introiti connessi all'attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la disposizione già prevista dal decreto legislativo n. 81/2008 all'articolo 46, comma 7, precisando anche gli elementi di dettaglio necessari a consentire l'effettivo introito di tutte le risorse assegnate al Corpo nazionale per il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.

La nuova formulazione dell'articolo 28 contempla, all'interno del regolamento di amministrazione e contabilità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la previsione di una organizzazione dei servizi amministrativo-contabili esclusivamente a cura delle Direzioni regionali ed interregionali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), da realizzarsi con le dotazioni di risorse umane e strumentali assegnate a legislazione vigente.



Articolo 7 dello schema: modifiche al Capo VI del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 - Disposizioni in materia di risorse logistiche e strumentali. Introduzione del Capo VII

Il Capo VI reca modifiche e integrazioni alle disposizioni in materia di risorse logistiche e strumentali che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Le modifiche introdotte all'articolo 29, comma 1, attengono all'esigenza di precisare che il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile provvede alle necessità tecnico-logistiche del Corpo nazionale, anche per il tramite delle direzioni regionali.

Inoltre è stato previsto che i beni mobili in uso diretto al Corpo nazionale possano essere oggetto di convenzione o di contratti di permuta, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 206, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, purché ciò non pregiudichi le esigenze istituzionali.

Nel comma 2 viene specificato che i progetti e i lavori relativi alla costruzione, all'adattamento, alla manutenzione e alla riqualificazione energetica di immobili da destinare ai servizi di istituto del Corpo nazionale sono approvati dalla competente struttura del Corpo medesimo, ai fini edilizi, tecnico-amministrativi, urbanistici ed espropriativi. Viene, altresì, precisato che a tali progetti e lavori è riconosciuto il carattere di urgenza e indifferibilità, fatte salve le procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ai fini della scelta del contraente. I pareri sui progetti degli immobili da destinare ai servizi di istituto sono acquisiti attraverso il Comitato Tecnico Amministrativo, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 febbraio 2014, n. 72; in caso di comprovata urgenza decretata dal Capo Dipartimento, il parere sui progetti è rilasciato dal Comitato Tecnico Regionale che opera presso le Direzioni regionali o interregionali dei vigili del fuoco, sentito il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche, competenti per territorio.

Al comma 3 viene espunto il riferimento alle regioni in quanto riduttivo rispetto ai soggetti (enti locali, associazioni, privati) che possono contribuire a rafforzare il dispositivo di soccorso e antincendio attraverso la concessione in comodato d'uso al Corpo nazionale di mezzi, attrezzature, locali ed altro. La disposizione non presenta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'eventuale ricorso a forme di comodato d'uso a titolo oneroso troverà la necessaria copertura finanziaria nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

Il comma 4 risponde all'esigenza del Corpo nazionale di effettuare direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, i controlli iniziali e le verifiche periodiche inerenti i mezzi, materiali e le attrezzature utilizzati per l'attività operativa ovvero a supporto della stessa, nonché la formazione e l'abilitazione del personale per l'impiego in sicurezza dei medesimi mezzi, materiali ed attrezzature. In tal modo si recepisce quanto stabilito nel codice della strada (d.lgs 285/1996) e nel testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo n. 81 del 2008), al fine di garantire continuità, tempestività ed efficienza all'attività di soccorso pubblico e di prevenzione ed estinzione degli incendi. Si precisa che il Corpo nazionale possiede le attrezzature e le capacità professionali per effettuare tali attività, con risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente, come sottolineato nella stessa norma. Detti compiti in effetti sono programmati e realizzati, analogamente a quanto già espletato nella normale attività manutentiva e formativa, durante l'orario di servizio e compatibilmente con i compiti di intervento e di soccorso.

Nel comma 5 viene precisato che il Corpo nazionale provvede all'immatricolazione dei propri automezzi, delle unità navali e degli aeromobili, nonché agli accertamenti tecnici, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento ai veicoli in dotazione, ivi compresi quelli in prova, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti e per ragioni di allestimento.

Il comma 5 esonera il Corpo nazionale dall'osservanza delle limitazioni previste dall'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 474 del 2001, riguardanti le modalità e condizioni di



impiego della targa per la circolazione di prova, in quanto non compatibili con le esigenze derivanti dall'organizzazione di tipo nazionale del Corpo nonché da peculiarità di natura tecnico-operativa, quali ad esempio allestimenti specifici.

Si precisa che le attività di cui al comma 5 sono già svolte dal Corpo nazionale attraverso l'Ufficio mezzi, materiali ed attrezzature della competente Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate.

Dopo l'articolo 34 è stato introdotto l'articolo 34-bis – Clausola di invarianza della spesa - riferita a tutte le norme contenute nel testo aggiornato del d.lgs. 139/2006.

Le ulteriori modifiche, che portano all'inserimento del Capo VII, relativo alle disposizioni finali ed alle abrogazioni, e della Tabella A non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

CAPO II: MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 13 OTTOBRE 2005, N. 217

Articolo 8 dello schema: modifiche al Titolo I, Capo II, Capo III e Capo IV del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

Le modifiche introdotte all'articolo 5, comma 2, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'elevazione della percentuale della riserva di posti per i concorsi a vigile resta comunque nell'ambito della complessiva autorizzazione a bandire i concorsi medesimi.

Le modifiche agli articoli 12 e 16 introducono stabilmente una disciplina semplificata delle promozioni alla qualifica di capo squadra e di capo reparto.

Trattandosi di una norma di semplificazione amministrativa la stessa non dà luogo a oneri aggiuntivi, anche con riferimento alla retribuzione al personale.

Per quanto attiene gli aspetti di natura retributiva, si deve considerare, in primo luogo, che l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ammette alle qualifiche di capo squadra e di capo reparto esclusivamente il personale già appartenente al Corpo, rispettivamente, al ruolo dei vigili del fuoco e a quello dei capi squadra e dei capi reparto. Si tratta, pertanto, di procedure concorsuali riservate a personale interno che non danno luogo a nuove assunzioni.

E' previsto un automatismo annuale di sostituzione delle unità con qualifica di capo squadra e capo reparto rimaste vacanti al 31 dicembre di ogni anno. La decorrenza giuridica di tali promozioni è fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze; la decorrenza economica è invece fissata dal giorno successivo alla data di conclusione del previsto corso di formazione.

Tale dinamica, in sostanza, non determina alcun costo aggiuntivo di natura retributiva, poiché le promozioni sono strettamente commisurate alla presenza di corrispondenti vacanze e non vi sono - in nessun caso - sovrapposizioni determinate da decorrenze economiche retroattive.

E' utile precisare che - a conferma della non onerosità della norma - il suddetto regime è stato transitoriamente in vigore (per le procedure afferenti agli anni dal 2008 al 2016) ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge n. 79 del 2012, in merito al quale detto provvedimento non ha previsto alcuna copertura finanziaria.

Le modifiche introdotte all'articolo 21, con il comma 6-bis, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la previsione di una riserva di posti (**un decimo**) in favore



del personale volontario del Corpo nazionale per i concorsi a vice ispettore antincendio resta comunque nell'ambito della complessiva autorizzazione a bandire i concorsi medesimi.

Articolo 9 dello schema: modifiche al Titolo II, Capo I, Capo II e Capo III del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

Le modifiche introdotte all'articolo 41, comma 4, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la previsione di una percentuale (10 per cento) di riserva di posti in favore del personale volontario del Corpo nazionale per i concorsi a vice direttore resta comunque nell'ambito della complessiva autorizzazione a bandire i concorsi medesimi.

Le modifiche introdotte all'articolo 53, comma 4, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la previsione di una percentuale (10 per cento) di riserva di posti in favore del personale volontario del Corpo nazionale per i concorsi a vice direttore medico resta comunque nell'ambito della complessiva autorizzazione a bandire i concorsi medesimi.

Le modifiche introdotte all'articolo 62, comma 4, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la previsione di una percentuale (10 per cento) di riserva di posti in favore del personale volontario del Corpo nazionale per i concorsi a vice direttore ginnico-sportivo resta comunque nell'ambito della complessiva autorizzazione a bandire i concorsi medesimi.

Articolo 10 dello schema: modifiche al Titolo III, Capo II, Capo IV, Capo V, Capo VI e Capo VII del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

Le modifiche introdotte all'articolo 88, con il comma 2-bis, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la previsione costituisce una mera **precedenza** in favore del personale volontario del Corpo nazionale che alla data della selezione per l'accesso al ruolo degli operatori sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.

Le modifiche introdotte all'articolo 97, con il comma 6-bis, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la previsione di una percentuale (10 per cento) di riserva di posti in favore del personale volontario del Corpo nazionale per i concorsi a vice collaboratore amministrativo-contabile resta comunque nell'ambito della complessiva autorizzazione a bandire i concorsi medesimi.

Le modifiche introdotte all'articolo 108, con il comma 6-bis, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la previsione di una percentuale (10 per cento) di riserva di posti in favore del personale volontario del Corpo nazionale per i concorsi a vice collaboratore tecnico-informatico resta comunque nell'ambito della complessiva autorizzazione a bandire i concorsi medesimi.

Le modifiche introdotte all'articolo 119, comma 4, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la previsione di una percentuale (10 per cento) di riserva di posti in favore del personale volontario del Corpo nazionale per i concorsi a funzionario amministrativo-contabile vice direttore resta comunque nell'ambito della complessiva autorizzazione a bandire i concorsi medesimi.

Le modifiche introdotte all'articolo 126, comma 4, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la previsione di una percentuale (10 per cento) di riserva di posti in favore del personale volontario del Corpo nazionale per i concorsi a funzionario tecnico-informatico



vice direttore resta comunque nell'ambito della complessiva autorizzazione a bandire i concorsi medesimi.

Articolo 11 dello schema: modifiche al Titolo IV, Capo I del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

La modifica all'articolo 132, comma 1, e l'introduzione dell'articolo 132-bis riguardano la possibilità di accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco riconosciuta, attraverso il meccanismo della mobilità, al personale dei Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano e della regione Valle d'Aosta, nei limiti stabiliti dall'articolo 132 bis. Tale deroga a quanto previsto dall'articolo 70, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - che esclude per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco la procedura di mobilità tra amministrazioni - non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto, così come disposto dall'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, il trasferimento può essere disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nella qualifica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza, assicurando la necessaria neutralità finanziaria.

Con riferimento all'articolo 134 del novellato decreto legislativo n. 217/2005, concernente il mutamento di funzioni e trasferimento di ruolo per sopravvenuta inidoneità psico-fisica, il personale riconosciuto non idoneo in via permanente allo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica di appartenenza transita, a domanda, nei ruoli del personale che espleta funzioni tecniche, amministrativo-contabili o tecnico-informatiche. Le disposizioni di cui all'articolo 134, comma 3, non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

L'articolo 143 è stato integrato con una previsione meramente interpretativa in base alla quale ai fini del computo dell'anzianità di servizio, richiesta al personale per l'ammissione agli scrutini di promozione, ai concorsi interni e alle riserve nei concorsi pubblici, si tiene conto della data di inquadramento giuridico nella qualifica e della sussistenza di eventuali cause di perdita dell'anzianità. La decorrenza economica resta fissata dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione previsto nei casi di scrutini di promozione e/o concorsi interni.

Articolo 12 dello schema: modifiche alle tabelle A e B del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217

L'articolo 12 dello schema di decreto sostituisce le tabelle A e B del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Dette tabelle recepiscono il recente assorbimento del personale del Corpo forestale dello Stato, nonché il necessario aggiornamento alla luce del D.M. 30 aprile 2015, n. 103 (modificativo della tabella A) e del D.M. 24 settembre 2014, recante l'individuazione degli incarichi dirigenziali non generali da conferire ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le citate modifiche non comportano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

CAPO III: RUOLI DIRETTIVI SPECIALI AIB A ESAURIMENTO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Articolo 13 dello schema

Il Capo III dello schema di decreto disciplina l'istituzione dei ruoli speciali ad esaurimento delle 390 unità di personale del Corpo forestale trasferite al Corpo nazionale, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, individuati nella tabella B allegata al citato decreto legislativo.

In particolare l'articolo 13 prevede che tale personale, ai fini dell'inquadramento nei ruoli e nelle qualifiche così istituite, mantiene la stessa anzianità di servizio e lo stesso ordine di ruolo. Inoltre, viene specificato che al predetto personale si applicano le disposizioni vigenti per il corrispondente



personale del Corpo nazionale in materia di stato giuridico, progressione in carriera e trattamento economico.

Al comma 3 viene precisato che le cessazioni progressivamente determinatesi nei ruoli a esaurimento AIB alimentano le facoltà assunzionali dei ruoli ordinari del Corpo nazionale.

Al comma 4 viene introdotta una norma finalizzata ad assicurare la funzionalità del servizio AIB, in caso di eventuali carenze del personale proveniente dai ruoli a esaurimento AIB, attraverso il temporaneo impiego del personale dei ruoli ordinari del Corpo nazionale e senza pregiudizio della progressione in carriera del personale dei ruoli a esaurimento AIB.

Le disposizioni del Capo III non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), punto 2) della legge n. 124 del 2015 e delle disposizioni del successivo decreto legislativo n. 177 del 2016, al personale del Corpo Forestale dello Stato viene corrisposto sotto forma di assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti, la differenza, limitatamente alle voci fisse e continuative, fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica assunta nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con corrispondente individuazione e trasferimento a quest'ultimo delle correlate risorse finanziarie.

CAPO IV: NORME TRANSITORIE

Articolo 14 dello schema

La disposizione non presenta nuovi o maggiori oneri poiché i passaggi di qualifica, disposti in attuazione delle norme ordinamentali vigenti sino all'entrata in vigore del presente decreto, sono finanziati, a legislazione vigente, nell'ambito delle ordinarie procedure di formazione del bilancio annuale di previsione. In tal senso, si precisa, anche alla luce delle osservazioni del Consiglio di Stato, che la dinamica delle progressioni di carriera regolata dal decreto legislativo n. 217 del 2005 trova integrale copertura finanziaria nell'ambito del medesimo decreto, anche per i casi di dilazione del perfezionamento delle procedure di inquadramento.

In combinato disposto con l'articolo 2 dello schema di decreto, su indicazione della I Commissione della Camera dei Deputati, è stato introdotto un comma 3 per precisare che l'elenco relativo al personale volontario richiamato in servizio ed assegnato presso le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è ad esaurimento e vi possono confluire i volontari del Corpo che siano iscritti da almeno tre anni negli elenchi in vigore tenuti presso i Comandi provinciali dei vigili del fuoco e che abbiano effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché, come specificato nel comma 4, l'impiego del personale inserito negli elenchi di cui al comma 2 è contingentato nell'ambito dell'autorizzazione annuale di spesa indicata all'articolo 6-bis, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, pari a euro 15.464.121 per il 2017 e a euro 15.052.678 a decorrere dall'anno 2018.

La disposizione di cui al comma 5 non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le eventuali assunzioni saranno effettuate nell'ambito delle ordinarie autorizzazioni da *turn over*.

CAPO V: DISPOSIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE E FINALI

Articolo 15 dello schema

L'articolo 15, comma 1, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito del programma di spesa "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico", un fondo per valorizzare le



peculiari condizioni di impiego professionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, conseguenti alla revisione ordinamentale di cui al presente decreto.

Ai sensi del comma 2, il fondo è alimentato dalle risorse previste dall'articolo 1, comma 365, lettera c) della legge n. 232 del 2016, relativamente al primo periodo della citata lettera c) da euro 39.700.000 per l'anno 2017 e da euro 81.730.000 dall'anno 2018. Con riguardo al secondo periodo delle medesima lettera c), le risorse verranno puntualmente definite con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Le risorse del fondo, che debbono intendersi comprensive delle quote riservate all'assolvimento degli oneri riflessi a carico dello Stato, sono destinate a finanziare gli interventi previsti dal comma 4, che avranno decorrenza dal 1° ottobre 2017 la lettera a) del presente comma 2 e decorrenza 1° gennaio 2017 per la successiva lettera b).

Il comma 3 prevede la cessazione al 30 settembre 2017 del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del richiamato articolo 1, comma 365. Per il successivo periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2017, al personale in servizio alla data iniziale del predetto trimestre è corrisposto a titolo di una tantum un assegno pro capite di 350 euro (lordo dipendente), per un importo complessivo di euro 16.300.000 al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato. Detto onere scaturisce dall'attribuzione del beneficio economico alle unità di personale individuate nella sottostante tabella.

UNITA' DI PERSONALE IN SERIVIZIO AL 1° OTTOBRE 2017*	IMPORTO ASSEGNO UNA TANTUM	IMPORTO COMPLESSIVO (LORDO DIPENDENTE)	IMPORTO COMPLESSIVO (LORDO STATO)
35.000	350,00	12.250.000	16.255.750
<i>* Il dato riguarda tutto il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (ad eccezione di quello appartenente ai ruoli dei dirigenti) e comprende anche le previsioni di assunzioni ordinarie e straordinarie che si perfezioneranno entro il 1° ottobre 2017.</i>			

Il comma 4 prevede che, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuati, nel rispetto dei principi di delega, le modalità di utilizzazione delle risorse disponibili nel fondo di cui al comma 1, con il vincolo delle decorrenze già esplicitate in precedenza. Il predetto d.P.C.M. potrà prevedere:

- l'incremento del valore delle componenti retributive, diverse dal trattamento stipendiale, erogate al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con esclusione di quello appartenente ai ruoli dei dirigenti, anche allo scopo di valorizzare i compiti di natura operativa. L'individuazione degli istituti retributivi da attribuire, le modalità di corresponsione e le misure degli incrementi risultanti saranno stabiliti con ricorso alle procedure negoziali ai sensi degli articoli 34 e 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Vengono comunque fatti salvi gli ulteriori effetti dei procedimenti negoziali non ancora definiti;
- misure di esenzione fiscale del trattamento economico accessorio in favore del personale del Corpo percettore di un reddito annuo utile ai fini fiscali non superiore a 28.000 euro. Dette misure potranno operare nel limite di spesa di 1.000.000 euro annui, a fronte di circa 3.400 unità di potenziali destinatari.



Il d.P.C.M. potrà, infine, riservare una quota dello stanziamento del fondo per finanziare eventuali ulteriori interventi di riordino delle carriere e dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da prevedere in sede di correttivi al presente decreto.

Su richiesta della Commissione V della Camera dei Deputati è stato inserito il comma 5 per precisare che lo schema del d.P.C.M. è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Ciò per assicurare la verifica del rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 17 dello schema di decreto (articolo 81 della Costituzione).

Si precisa, inoltre, che eventuali oneri di natura previdenziale, che dovessero emergere per effetto delle modalità di attribuzione dei miglioramenti economici derivanti dall'attuazione del comma 4, del presente articolo, saranno integralmente assorbiti da minori benefici economici da riconoscere al personale in servizio, ferma restando la relativa copertura finanziaria.

Il comma 6 definisce la misura degli oneri complessivi derivanti dai commi 2 lettera a) e 3, complessivamente in euro 56 milioni per l'anno 2017 e in euro 86,030 milioni a decorrere dall'anno 2018, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2016. Ai sensi del comma 7 il predetto importo di 86,030 milioni di euro è comprensivo degli indiretti definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009, quantificati in euro 4,3 milioni. Il comma 8 autorizza il ministro dell'economia e delle finanze alle necessarie variazioni di bilancio, previa richiesta delle Amministrazioni interessate.

In riscontro a quanto osservato dalla Commissione V del Senato e dalla Commissione per la semplificazione, circa gli interventi da realizzare con le risorse di cui all'articolo 15 da definire con ricorso al d.P.C.M., si precisa che il meccanismo di individuazione, in un secondo tempo, delle risorse da destinare alle finalità indicate dallo stesso articolo 15 e il relativo strumento normativo sono stati definiti nell'ambito di una specifica interlocuzione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. In ogni caso con l'introduzione del comma 5 viene reintrodotta un apposito strumento di verifica parlamentare degli effetti finanziari della norma.

Articolo 16 dello schema

Il comma 2 dell'articolo 17, disciplina il pagamento dei compensi per lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per le attività di istituto svolte nel primo semestre dell'anno; l'autorizzazione a detto pagamento avviene comunque nei limiti massimi stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1977, n. 422, relativo all'anno precedente.

La norma fa riferimento al numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario, che ai sensi del predetto articolo 1, primo comma, deve essere stabilito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, limitandosi, nelle more del perfezionamento dell'annuale decreto, a consentire l'autorizzazione al pagamento delle prestazioni lavorative rese dal citato personale oltre l'orario ordinario di lavoro, solo ai primi sei mesi dell'anno.

Tale salvaguardia assicura regolarità nell'erogazione dei compensi al personale del Corpo che svolge peculiari e rischiose attività lavorative, mantenendo ferma l'esigenza del perfezionamento dell'annuale provvedimento autorizzativo previsto dal richiamato articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1977, n. 422.

Articolo 17 dello schema

L'articolo 17 prevede la clausola di invarianza finanziaria, con esclusione dell'articolo 15 concernente il fondo per l'operatività del soccorso pubblico.

La Commissione V del Senato ha segnalato che la determinazione delle tariffe di cui ai novellati articoli 23 e 25 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 debba avvenire in misura tale da



garantire il livello attuale di gettito e, in ogni caso, la copertura integrale dei costi del servizio. La disposizione inserita al comma 2, pertanto, esplicita l'esigenza della suddetta integrale copertura dei costi del servizio, con la quale si realizza, a parità di servizi richiesti dall'utenza, anche un gettito di introiti non inferiore all'attuale.

Articolo 18 dello schema

Non comporta oneri aggiuntivi il comma 3 dell'articolo in esame in quanto trattasi di norma confermativa del regime di diritto pubblico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche.

La verifica della presente relazione tecnica è stata effettuata ai sensi e per gli
c. 17, comma 3, della legge
avuto e il



☒ POSITIVO

11

29 MAG. 2017

Il Ragioniere Generale dello Stato



